



Comune di Collecchio
Provincia di Parma



REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO

Allegato "D"

Disciplina per la tutela del verde pubblico e privato

La Sindaca
*Assessore Cultura, Sanità, Rigenerazione urbana,
Protezione civile, Pianificazione urbanistica, Edilizia privata*
Maristella Galli

Elaborazione
AREA TECNICA
UOC Urbanistica, Edilizia Privata e pubblica
Responsabile
arch. Gabriella Berzioli

Data elaborazione Anno 2024

Revisione Febbraio 2025

Approvazione Del. G.C. n. del 2025

INDICE

- Art. 1 Principi**
- Art. 2 Definizioni**
- Art. 3 Oggetto del Regolamento**

TITOLO I

NORME GENERALI SUL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

- Art. 4 Oggetto della protezione**
- Art. 5 Partecipazione e attività di supporto**
- Art. 6 Salvaguardia e formazione del verde**
- Art. 7 Interventi colturali e di manutenzione effettuati dall'Amministrazione Comunale**
- Art. 8 Distanze minime d'impianto**
- Art. 9 Definizione ai fini della tutela delle alberature**
- Art. 10 Norme per gli interventi edilizi**
- Art. 11 Norme per la difesa delle piante in aree da cantiere**
- Art. 12 Valutazione delle condizioni di stabilità e sicurezza delle alberature**
- Art. 13 Scelta delle specie nei nuovi impianti e nelle sostituzioni**
- Art. 14 Difesa fitosanitaria**
- Art. 15 Alberi monumentali e parchi-giardini di pregio storico, architettonico e ambientale**
- Art. 16 Abbattimenti**
- Art. 17 Potature e rimonde**
- Art. 18 Danneggiamenti**
- Art. 19 Esecuzione degli scavi**
- Art. 20 Titoli edilizi**
- Art. 21 Prescrizioni in occasione di cantieri pubblici e privati**
- Art. 22 Verde per i parcheggi**
- Art. 23 Presa in carico delle aree verdi da parte del comune**
- Art. 24 Alienazioni di aree interne ai comparti attuati privi di interesse pubblico**

Art. 25 Orti urbani

Art. 26 Norme integrative per le zone a destinazione agricola

TITOLO II

SANZIONI, NORME FINANZIARIE E REGOLAMENTI IN CONTRASTO

Art. 27 Norme finanziarie e sanzioni Art.28) Norme procedurali

Art. 28 Norme procedurali

Art. 29 Monetizzazioni

Art. 30 Proventi derivanti da sanzioni, monetizzazioni e risarcimento danni subiti

Art. 31 Riferimenti legislativi - Normativi

ALLEGATO A

ELENCO SPECIE - ESSENZE FORESTALI PER ZONA OMOGENEA TERRITORIALE - REGIONE EMILIA ROMAGNA

ALLEGATO B

MODULISTICA RELATIVA ALLA COMUNICAZIONE DI INTERVENTI SULLA VEGETAZIONE E SULLE ALBERATURE DA PARTE DEI PRIVATI

ALLEGATO C

SCHEDA DI SEGNALAZIONE DI ALBERO MONUMENTALE - FORMAZIONE VEGETALE MONUMENTALE DA PARTE DI PRIVATI CITTADINI, ASSOCIAZIONI.

Art. 1 - PRINCIPI

Il verde riveste componente fondamentale del paesaggio, nonché bene da tutelare e conservare, sia per il benessere delle persone che per la salvaguardia dell'ambiente presente e futuro.

In tutto il territorio comunale la salvaguardia e la formazione del verde con finalità ornamentali, bioclimatiche, di salubrità e qualità ambientale è soggetta a controllo ed è disciplinata dal presente allegato al Regolamento Edilizio. Il documento viene predisposto per disciplinare, nell'ambito dei compiti rivestiti e in capo allo Sportello Unico Edilizia, l'attività diretta alla salvaguardia e alla corretta gestione del verde urbano pubblico e privato (alberi singoli di pregio e filari, siepi e macchie miste spontanee e macchie boschive in territorio agricolo).

Il Comune di Collecchio, data l'importanza che la vegetazione riveste quale componente fondamentale del paesaggio, recependo l'art.9, comma II della Costituzione della Repubblica Italiana (*La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni.*), riconosce il patrimonio arboreo del proprio territorio comunale quale bene comune di tutti i cittadini e attraverso questo regolamento intende salvaguardare, migliorare e incrementare tutte le aree a verde pubblico e privato riconoscendo il ruolo fondamentale ad ogni cittadino oltre che dell'amministrazione pubblica, di custode di un fondamentale patrimonio da trasmettere alle generazioni future. La vegetazione ricopre un ruolo di vitale importanza per l'ambiente e la salute dell'uomo esplicando ad esempio le funzioni di depurazione delle acque e dell'aria, costituzione e miglioramento del suolo (anche in funzione della prevenzione e della mitigazione degli eventi di dissesto idrogeologico), adattamento ai cambiamenti climatici, conservazione della biodiversità, elemento di rilevanza paesaggistica e culturale.

Art. 2 - DEFINIZIONI

Ai fini del presente Regolamento, in forma indicativa e non esaustiva, si intende per:

Albero monumentale d'Italia (AMI): è l'albero ad alto fusto isolato o facente parte di formazioni boschive naturali o artificiali, ovunque ubicate, ma anche l'albero secolare tipico, che possa essere considerato come raro esempio di maestosità e longevità, per età o dimensioni, o di particolare pregio naturalistico, per rarità botanica e peculiarità della specie. Definizione Legge 14 gennaio 2013, n. 10 "Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani"

Albero Monumentale Regionale (AMR): l'albero singolo, isolato o facente parte di formazioni boschive, il filare o il gruppo di alberi, ubicato sul territorio emiliano-romagnolo, che non rispetta i criteri minimi dimensionali degli Alberi Monumentali d'Italia di cui all'art. 7 della legge n. 10 del 2013, ma richiede una speciale azione di conservazione poiché avente uno o più carattere di monumentalità come definito dalla Legge regionale 28 dicembre 2023, n. 20 "Disciplina per la conservazione degli alberi monumentali e dei boschi vetusti".

Zona di Protezione dell'Albero (ZPA): l'area fisica di rispetto, di norma di forma circolare e di raggio minimo di 10 m, calcolata dall'esterno del fusto, atta alla conservazione del sito di radicazione e della chioma dell'Albero Monumentale Regionale per garantirne la stabilità strutturale e le buone condizioni vegetative e fitosanitarie definita ai sensi della Legge regionale 28 dicembre 2023, n. 20 "Disciplina per la conservazione degli alberi monumentali e dei boschi vetusti" per gli AMR e dalla Legge 14 gennaio 2013, n. 10 per gli AMI.

Alberature di pregio comunale: esemplari arborei singoli o riuniti in filari e/o gruppi con caratteristiche di pregio riportati nelle Tavole dei Vincoli (PUG approvato con DCC n. 51 del 06/10/2020).

Alberi a foglia caduca: alberi che perdono completamente il fogliame nel periodo invernale entrando in una fase di riposo vegetativo.

Area di rispetto dell'albero: superficie individuata dalla proiezione a terra della chioma dell'albero.

Bosco: un terreno di almeno 2.000 mq, coperto per almeno il 20 per cento di alberi o arbusti; se l'appezzamento boscato è di forma allungata la larghezza minima deve essere di 20 m. Tale terreno è definibile bosco anche se si trova temporaneamente privo di copertura arborea per cause accidentali o in seguito a utilizzazione periodica. Per l'individuazione del sistema forestale e boschivo (riferimento art. 142 comma 1, lettera "g" del D.lgs 42/2004 e, art. 10 PTCP) presente sul territorio comunale si rimanda alle Tavole dei Vincoli del PUG (approvato con DCC n. 51 del 06/10/2020) e alla ricognizione effettuata dalla Regione Emilia Romagna unitamente al MiC consultabile e scaricabile sul WEB GIS (quadro conoscitivo di riferimento - anno 2020).

Latifoglie: specie arboree caducifoglie o sempreverdi provviste di foglie a lamina.

Conifere aghifoglie: conifere con foglie aghiformi, tipo cedri, abeti, pini, cipressi, larici ecc.

Capitozzatura: è il taglio indiscriminato del fusto delle branche primarie o di grossi rami dell'albero eseguito in posizione arbitraria.

Collare del ramo: l'ingrossamento che si evidenzia all'inserzione del ramo sul tronco, sede delle naturali difese della pianta.

Colletto dell'albero: zona di transizione tra il fusto e la radice dell'albero.

Filari di alberi campestri: alberi disposti in filare, tipici nei paesaggi agrari della pianura padana, disposti in asse ai campi coltivati, lungo le strade campestri o i fossati, utilizzati un tempo come tutori vivi della vite, per produzione di attrezzi e paleria, per l'alimentazione del baco da seta (gelsi), per l'individuazione e delimitazione e dei confini fondiari (pioppi, aceri campestri, olmi e querce).

Potatura: intervento di gestione arborea colturale della chioma eseguito nel rispetto dell'integrità strutturale e fisiologica dell'albero.

Potatura a tutta cima tramite taglio di ritorno: raccorciamento di ogni singolo ramo eseguito subito al di sopra di una ramificazione di ordine inferiore portante una gemma che funga da nuova cima, evitando il rilascio di monconi di ramo.

Potatura di rimonda: taglio dei rami secchi, danneggiati o ammalorati, presenti nella chioma dell'albero.

Siepi e macchie miste spontanee: formazioni vegetali libere presenti nelle aree rurali formate da specie arbustive autoctone e/o naturalizzate.

Siepi di confine: siepi delimitanti i confini di proprietà, generalmente costituite da specie sempreverdi, sia arbustive che arboree, idonee alla formazione di schermature e alla potatura frequente.

Specie autoctone: specie botaniche originarie di una determinata regione geografica, nel caso specifico la pianura padana.

Boschi urbani/riforestazione urbana: azione per il miglioramento della salute, del benessere sociale attraverso l'incrementazione (quantitativa e qualitativa) di aree e trame verdi, processo di messa a dimora - piantagione e gestione di nuovi alberi, arbusti e altre piante all'interno dell'ambiente urbano (territorio urbanizzato) o periurbano con funzione di mitigare i cambiamenti climatici (migliorare la qualità dell'aria, ma anche diminuire l'inquinamento acustico e luminoso nelle città e aiutare a mitigare l'effetto "isola di calore" fenomeno di surriscaldamento nelle zone urbane e limitrofe). Le azioni di forestazione devono rispondere a criteri ambientali, generali e specifici, e a criteri paesaggistici.

Professionista abilitato: dottore agronomo o dottore forestale, perito agrario o perito agrotecnico, abilitati all'esercizio della libera professione e alla valutazione della stabilità degli alberi secondo il metodo VTA (Visual Tree Assessment).

Ufficio competente: Ufficio del Comune (Sportello Unico Edilizia) a cui è demandata competenza e responsabilità nella specifica disciplina e norme organizzative interne.

Art. 3 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento, riconosce le seguenti funzioni svolte dal verde:

- ambientale;
- climatica;
- ecologica;
- paesaggistica;
- estetica;
- educativa;
- culturale;
- decorativa;
- di sicurezza del territorio;
- economica;
- igienica;
- psicologica;
- ricreativa;
- storica.

Detta inoltre le disposizioni di difesa delle alberature, di parchi e giardini pubblici e privati, delle aree di pregio ambientale, quali aree boscate, siepi, macchie, filari e piantate, e delle aree agricole a verde non direttamente interessate dalle coltivazioni, quali torrenti, cave, fossi, scoli e maceri.

Il presente regolamento si applica fatto salvo quanto previsto da strumenti regolamentari e norme legislative sovra ordinate e, da leggersi unitamente al:

- Regolamento Urbanistico Edilizio approvato con DCC n. 20 del 26/04/2018, di cui il presente è allegato,
- Regolamento per l'adozione delle aree verdi approvato con Delibera di Consiglio comunale n. 54 del 02/07/2013
- Regolamento per l'assegnazione e gestione di aree adibite ad orti sociali e per i rapporti tra Comune di Collecchio e i singoli assegnatari degli appezzamenti approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 98 del 20/12/2012 come modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 29/01/2015.
- Regolamento di Polizia urbana Unione Pedemontana Parmense (approvato con Delibera di Consiglio n. 13 del 29/06/2020 come modificato con Delibera di Consiglio n. 24 del 27/09/2021)

TITOLO I

NORME GENERALI SUL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

Art. 4 – OGGETTO DELLA PROTEZIONE

1. Sono oggetto di protezione generale:

- le aree destinate a verde pubblico e privato;
- parchi e giardini pubblici e privati, anche storici;
- alberi pubblici;
- le banchine stradali alberate;
- tutti gli alberi e gli arbusti, pubblici e privati, presenti nel territorio comunale,
- i filari arborei, le piantate, le siepi e gli arbusteti,
- alberi piantati in sostituzione di altri abbattuti, a norma del presente Regolamento;
- alberi di pregio comunale;
- alberi di pregio regionale individuati ai sensi della L.R. n. 2/77 e L. 10/2013 (alberi monumentali);
- aree demaniali fluviali, casse d'espansione, aree demaniali dei torrenti e dei loro affluenti;
- fasce e sponde fluviali;
- I filari di origine agricola, detti piantate (protetti in quanto colture tradizionali, rare e storicamente rilevanti, della realtà agricola del nostro territorio). Le piantate sono importanti per i tutori vivi, ovvero olmo, acero campestre od altri, che per i vitigni ad essi appoggiati;
- Sono inoltre tutelati gli "alberi di grande rilevanza" definiti come esemplari arborei aventi il diametro del tronco superiore a 60 cm (189 cm di circonferenza) misurata a 1 m dal colletto.

2. Sono esclusi dalla presente normativa:

- gli interventi sulle alberature, siepi ed arbusti collegati con l'attività in atto nell'ambito dell'esercizio dell'attività agricola, quali alberi da frutto ed alberi da legno in coltivazione intensiva, boschi cedui, pioppeti, vivai, orti e simili, ecc...;
- gli interventi ordinari e straordinari nei boschi (così come definite nell'art. 2) e negli orti botanici (se presenti), nonché su tutte le piante da frutto, fatta eccezione per quelle di particolare pregio storico e paesaggistico, purché sia mantenuta la rigenerazione costante dell'area;
- il taglio del bosco è in ogni caso disciplinato dal Dlgs 34/2018 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali);

- le coltivazioni arboree specializzate e semi-specializzate, quali impianti di origine esclusivamente artificiale disposti su una o più file parallele in pieno campo (viti, alberi da frutto, alberi da taglio, ecc.) Tali impianti, per essere esclusi dagli effetti del presente Regolamento, devono essere soggetti a lavorazioni annuali o periodiche che limitino lo sviluppo della vegetazione arbustiva e arborea invadente;
- i nuovi impianti artificiali realizzati con criteri silvi-colturali e specificatamente destinati alla produzione di legno. Tali impianti, per essere esclusi dagli effetti del presente Regolamento, devono essere soggetti a lavorazioni annuali o periodiche che limitino lo sviluppo della vegetazione arbustiva e arborea invadente;
- le attività floro-vivaistiche.

Art. 5 - PARTECIPAZIONE E ATTIVITÀ DI SUPPORTO

Il verde urbano costituisce un patrimonio a servizio della collettività ed il suo corretto mantenimento ed una funzionale gestione costituiscono attività di pubblico interesse. Il coinvolgimento dei cittadini e delle associazioni, quali diretti fruitori di tale patrimonio, per attività di gestione e manutenzione di alcune aree al fine di meglio renderle fruibili per la collettività e per favorire una sempre migliore qualità urbana anche attraverso il possibile impegno della comunità, costituisce un valore che, al di là degli obiettivi concreti che possono raggiungersi, contribuisce a far crescere un diffuso senso civico ed una consapevolezza della reciproca corresponsabilità nella cura del nostro territorio e degli ambiti urbani.

Per le forme di partecipazione si rimanda al "Regolamento per l'affidamento in adozione di aree pubbliche" approvato con Delibera di Consiglio comunale n. 54 del 02/07/2013.

Art. 6 - SALVAGUARDIA E FORMAZIONE DEL VERDE

- 1 Il verde riveste componente fondamentale del paesaggio, nonché bene da tutelare e conservare, sia per il benessere delle persone che per la salvaguardia dell'ambiente presente e futuro. Sono da conservare e da salvaguardare gli elementi del verde che caratterizzano il paesaggio agrario quali i filari di alberi campestri, le siepi e macchie miste spontanee, le macchie boschive ed i singoli alberi che presentano significative caratteristiche di interesse ambientale e vegetativo.
- 2 Si rimanda in particolare ad alberi singoli e filari indicati nelle tavole dei vincoli del PUG approvato con DCC. n. 51 del 06/10/2020 indicati di valore naturalistico. L'eventuale abbattimento di alberi inseriti in tali contesti potrà essere autorizzato solamente per cause eccezionali da documentarsi o in caso di interventi di pubblico interesse e di messa in sicurezza. È comunque prescritta la sostituzione di tali alberi con altri della medesima essenza, se tipica del luogo, o essenze autoctone equiparabili per portamento, crescita ecc, di adeguate dimensioni d'impianto al fine di ricostituire gli elementi caratterizzanti il paesaggio agrario.
- 3 In tutto il territorio le alberature di carattere non produttivo aventi diametro del tronco superiore a cm

20 (misurato ad un metro da terra) e le piante con più tronchi se almeno uno di essi presenta un diametro di cm 15, rilevati a cm 130 dal suolo, devono essere, di norma, conservate e tutelate, insieme con le loro aree di pertinenza, sempreché non costituiscano pericolo per persone e/o cose.

- 4 L'eventuale abbattimento di alberature di alto fusto (così come definite all'art. 892 del Codice Civile) non produttive deve essere autorizzato mediante autorizzazione amministrativa del Responsabile del Servizio comunale competente (SUE), fatti salvi gli eventuali pareri, nulla-osta, autorizzazioni da rilasciarsi da parte di altri Enti eventualmente competenti (per il territorio comunale l'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale, la Soprintendenza ai beni culturali e ambientali nelle zone con tutela, il Servizio fito-sanitario regionale, Servizio viabilità dell'Amministrazione Provinciale, ANAS per il tratto della SR 62) acquisendo il parere della Commissione per la qualità architettonica ed il paesaggio come indicato art.1.1.3 del RE). Di norma l'autorizzazione dovrà prescrivere la messa a dimora di almeno un nuovo albero, in sostituzione di ogni albero abbattuto, scelto fra le essenze autoctone e con adeguate dimensioni d'impianto di cui al successivo art. 13, o comunque storicamente naturalizzate e tipiche dei luoghi e dovrà essere messo a dimora nelle immediate vicinanze del luogo di abbattimento, fatte salve particolari situazioni dove risulta evidente l'impossibilità e l'inopportunità di tali operazioni. In tali ultimi casi il richiedente nell'istanza di abbattimento può indicare altre aree (private) ove mettere a dimore le nuove alberature o, in subordine, il Comune potrà richiederne la messa a dimora del nuovo albero su aree pubbliche, che verranno indicate dal comune medesimo a cura e spese del richiedente. Nell'Autorizzazione dovranno essere specificate le prescrizioni di reimpianto delle alberature in sostituzione.
- 5 Nel caso di accertata impossibilità alla messa a dimora delle nuove alberature come indicato al precedente comma si procederà con la monetizzazione come al successivo art. 29.
- 6 La messa a dimora di nuovi alberi e/o arbusti (sia in aree private che pubbliche), dovrà rispettare le indicazioni contenute nell'elenco delle essenze forestali della Regione Emilia Romagna e di quelle eventualmente indicate dall'Ente di Gestione per i Parchi e biodiversità Emilia Occidentale, secondo la mappatura del territorio comunale.
- 7 La mappatura comprende tre zone: quella prevalentemente fluviale (asta del Fiume Taro – Parco regionale Fluviale del fiume Taro), quella collinare adiacente al Parco dei Boschi di Carrega e quella di pianura (in via prevalente ma non esaustiva si rimanda alle essenze forestali indicate dalla Regione Emilia Romagna di cui allegato "A" al presente Regolamento).
- 8 Sono esclusi dalla presente normativa gli interventi sulle alberature connessi con l'esercizio dell'attività agricola e vivaistica, anche se non ricadenti nel sistema agricolo.
- 9 L'abbattimento abusivo di alberi d'alto fusto, nonché il mancato rispetto delle disposizioni regolamentari in materia, compresa la mancata messa a dimora di nuove alberature a compensazione di esemplari per i quali è stato autorizzato l'abbattimento, comporta le sanzioni previste dall'art.7 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n.267 "Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti Locali" e successive modifiche ed integrazioni.
- 10 La domanda per l'abbattimento di alberi di alto fusto, deve essere accompagnata da un'adeguata

documentazione fotografica necessaria a dimostrare le caratteristiche della vegetazione interessata dall'intervento e dell'intorno. La domanda deve riportare le motivazioni per cui si chiede l'abbattimento, supportata da perizia a firma di un dottore agronomo o forestale o figura equipollente, sullo stato di salute e di stabilità della pianta, come indicato al successivo art. 16.

- 11 I nuovi alberi dovranno essere messi a dimora a distanze da confini, manufatti o infrastrutture tali da garantire la salvaguardia di quest'ultime in relazione agli sviluppi di radici e chiome in riferimento alle essenze scelte.
- 12 La realizzazione da parte di soggetti singoli o aziende del territorio di interventi configurabili quali "riforestazione/boschi urbani", dovrà tendere a minimizzare l'utilizzo di aree agricole, ovvero di aree sulle quali sono attive culture legate all'industria alimentare e agroalimentare nei principi di tutela e valorizzazione dei terreni agricoli e le relative capacità produttive agroalimentari (artt. 1 "principi e obiettivi generali " e art. 36 "territorio rurale" della LR 24/2017) , dimostrando il beneficio reale indotto dall'intervento (anche in termini maggiore salubrità dell'aria e ambientale, incremento della biodiversità, ecc). Per tali interventi dovrà essere data preventiva comunicazione all'Ufficio competente del Comune (SUE), indicando su base catastale le aree interessate e le principali caratteristiche colturali del terreno e dell'intervento.

Art. 7 - INTERVENTI CULTURALI E DI MANUTENZIONE EFFETTUATI DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Gli interventi culturali sul verde pubblico e di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle proprietà comunali, effettuati dall'Amministrazione stessa, possono essere eseguiti senza le autorizzazioni previste nel presente Regolamento, ma nel rispetto dei suoi principi.

Art. 8 - DISTANZE MINIME DI IMPIANTO

- 1 I nuovi alberi dovranno essere messi a dimora a distanze da confini, manufatti o infrastrutture tali da garantire la salvaguardia di quest'ultime in relazione agli sviluppi di radici e chiome in riferimento alle essenze scelte come indicato al punto 10) dell'art. 6. Nello specifico, per quanto riguarda le strade urbane ed extra urbane, in riferimento agli alberi messi a dimora, i soggetti interessati, oltre a rispettare i criteri e le prescrizioni derivanti dal Codice della Strada per il posizionamento delle essenze, saranno responsabili del governo della vegetazione al fine di salvaguardare la sicurezza della viabilità e, in particolare, al fine di garantire che le chiome di alberi o cespugli non invadano la sede della carreggiata. In riferimento alle sedi ferroviarie, dovranno essere rispettate le distanze previste dalla normativa speciale di riferimento.
- 2 Ferme restando il rispetto di tutte le disposizioni del Codice Civile e del Codice della Strada, con particolare riferimento alle norme riguardanti la visibilità in prossimità di tutti gli incroci, nella realizzazione di nuove aree a verde, nei nuovi impianti e negli impianti di sostituzione, si consiglia di rispettare le distanze minime di impianto (indicative e non prescrittive) da costruzioni, alberi limitrofi,

ecc. espresse nella tabella sottostante:

	Distanza minima fra alberi	Strada urbana	Strada extraurbana	Confini o edifici
Alberi che a pieno sviluppo misureranno oltre m 20 (esempio: farnia, platano, pioppo, frassino, tiglio, bagolaro, ecc.)	m 10	m 10	m 20	m 5
Alberi che a pieno sviluppo misureranno da m 10 a m 20 (esempio: acero campestre, carpino bianco, ecc.)	m 6	m 8	m 15	m 5
Alberi che a pieno sviluppo misureranno fino a m 10 (esempio: pruno, ecc.)	m 6	m 5	m 10	m 4
Alberi con forma della chioma piramidale e colonnare (esempio: pioppo cipressino, carpino piramidale, farnia piramidale, ecc.).	m 4	m 5	m 10	m 4

Al di fuori dello schema indicativo sopraesposto, nella scelta delle specie arboree si consiglia sempre di tenere ben presente la potenzialità di sviluppo futuro, tanto dell'apparato radicale quanto della chioma.

- 3 L'Amministrazione comunale può realizzare o autorizzare, per ragioni di pubblico interesse, l'impianto di alberature stradali all'interno dei centri abitati in deroga agli artt. 892 e seguenti del Codice Civile per quanto riguarda le distanze dai confini e dai cigli stradali (strade chiuse, viali alberati, ecc.)

Art. 9 - DEFINIZIONE AI FINI DELLA TUTELA DELLE ALBERATURE

1. **Classi di grandezza:** gli alberi si differenziano in base alla dimensione della chioma a maturità in:
I grandezza: raggio della chioma a maturità > 6 m; sviluppo in altezza a maturità maggiore di 18 m;
II grandezza: raggio della chioma a maturità tra 3 e 6 m; sviluppo in altezza a maturità tra 12 e 18 m;
III grandezza: raggio della chioma a maturità < 3 m; sviluppo in altezza a maturità tra 4 e 12 m;
Alberi di grande rilevanza: quelli tutelati ai sensi della L.R. n.2/1977.
2. **Aree di pertinenza:** si intende l'area definita dalla circonferenza tracciata sul terreno avente come punto di riferimento il centro del tronco dell'albero e con raggio secondo la seguente articolazione:
Diametro del tronco da 20 a 50 cm = Raggio m. 5;
Diametro del tronco da 51 a 100 cm = Raggio m. 7;
Diametro del tronco Maggiore di 100 cm = Raggio m. 9;

3. **Volume di pertinenza:** si intende il volume di un solido cilindrico ottenuto dalla proiezione dell'area di pertinenza ad una quota sia inferiore che superiore al piano di campagna. La quota inferiore al piano di campagna (profondità) viene così definita:

Diametro del tronco da 20 a 50 cm = Profondità m. 2,5;

Diametro del tronco da 51 a 100 cm = Profondità m. 3,5;

Diametro del tronco Maggiore di 100 cm = Profondità m. 5;

La quota superiore al piano di campagna viene definita dall'altezza dell'esemplare arboreo rilevata dal colletto alla cima senza che quest'ultima abbia subito negli ultimi anni riduzioni con interventi cesori difformi a quanto prescritto dai successivi artt. 17 - 18

4. **Area inviolabile:** superficie tutelata da ogni tipo di intervento, tracciata sul terreno, avente come punto di riferimento la tangente al colletto dell'albero e con raggio di 3 m per tutte le alberature tutelate ad esclusione di quelle "di grande rilevanza", per le quali il raggio è pari a 5 m.
5. Le aree e i volumi di pertinenza degli esemplari arborei tutelati, così come sopra definiti, sono da considerarsi non edificabili.

Art. 10 - NORME PER GLI INTERVENTI EDILIZI

1. Tutti gli interventi edilizi privati, che prevedono la modifica di un'area verde esistente, devono essere progettati nel pieno rispetto dei principi di cui all'art. 1, in particolare con l'obiettivo di mantenere e conservare il verde e le alberature esistenti. Ogni progetto edilizio, che preveda modificazioni di un'area verde esistente, secondo le norme dettate dagli strumenti urbanistici vigenti sul territorio del Comune di Collecchio dovrà contenere:
- il rilievo fotografico del verde esistente e inquadramento paesaggistico (quest'ultimo nel caso di interventi in area di tutela paesaggistica Titolo III del D.lgs 42/2004);
 - la planimetria dello stato di fatto dell'area esterna di pertinenza agli edifici rappresentante:
 - gli spazi pavimentati e i relativi materiali;
 - la collocazione di alberi, arbusti e siepi, la loro specie, la circonferenza del tronco a mt. 1,30 dal suolo e della chioma e lo stato fitosanitario;
 - La planimetria dello stato di progetto dell'area esterna di pertinenza agli edifici rappresentante:
 - gli spazi pavimentati e i relativi materiali
 - le specie da mettere a dimora;
 - la disposizione di alberi, arbusti e siepi di nuovo impianto;

- La planimetria di raffronto (giallo e rosso) tra lo stato di fatto e quello di progetto.
- La relazione del progettista che illustri le motivazioni e la mancanza di alternative per le quali risulta necessario un eventuale abbattimento di elementi vegetali oggetto di protezione (così come individuati dal presente regolamento).

Dovrà inoltre essere indicata l'eventuale presenza di aree naturali quali aree boscate, aree prative, specchi e corsi d'acqua, formazione arbustive, ecc.

Le sistemazioni in progetto dovranno essere conformi a tutte le prescrizioni dettate dal presente Regolamento.

2. Le piante di alto fusto messe a dimora non devono di norma avere circonferenza inferiore a cm 16/18, misurata a cm 100 dal colletto. Quale riferimento generale si segnala "Linee guida per la scelta del materiale vivaistico" della Società Italiana di Arboricoltura (febbraio 2016 e successivi eventuali aggiornamenti).
3. I progetti edilizi, e in particolare quelli interessanti il sottosuolo, dovranno essere studiati in maniera da rispettare le alberature di alto fusto, nonché tutte le specie pregiate esistenti, avendo particolare cura di non offenderne gli apparati radicali, con particolare riferimento a quanto riportato agli artt. 11, 17, 18 e 19 del presente Regolamento.

Art. 11 - NORME PER LA DIFESA DELLE PIANTE IN AREE DA CANTIERE

1. Fermo restando quanto indicato nel presente articolo, nelle aree di cantiere, sia pubblico che privato, e in tutti i casi ove l'intervento comporti lavori edili o di scavo, è fatto obbligo di adottare tutti gli accorgimenti utili ad evitare il danneggiamento della vegetazione esistente (lesioni alla corteccia e alle radici, rottura di rami, ecc.).
2. Tutte le attività di cantiere che coinvolgano aree di rispetto di alberature pubbliche e private devono osservare le seguenti disposizioni:
 - a) delimitare l'area di rispetto dell'albero, ovvero la superficie individuata dalla proiezione a terra della chioma dell'albero, con idonea recinzione di protezione, ove possibile;
 - b) quando non sia tecnicamente possibile circoscrivere con recinzione l'area di rispetto dell'albero, predisporre l'incamiciatura del tronco delle piante prossime al cantiere mediante l'apposizione di tavole in legno dello spessore minimo di cm. 2 e dell'altezza minima di m. 2,50 appoggiate e fissate verticalmente al tronco lungo tutto il suo perimetro; eseguire l'eventuale scarifica della superficie con la massima attenzione, senza arrecare danno alcuno alle radici portanti di diametro superiore a cm. 8 e/o superiori al 5% del diametro del tronco;
 - c) non transitare con mezzi pesanti entro l'*area di rispetto dell'albero*. Nel caso in cui il transito con mezzi pesanti sia indispensabile, deve essere depositato su tutta la superficie interessata uno strato di sabbia o di altro materiale protettivo dello spessore minimo di cm. 20, ricoperto a sua volta con tavolame in legno o con piastre metalliche.

3. Tutti i lavori di scavo effettuati entro il raggio pari a 5 volte il diametro del tronco delle alberature pubbliche e private, misurato ad un metro d'altezza, devono osservare le seguenti disposizioni:
 - a) in prossimità delle radici eseguire gli scavi a mano o mediante l'uso di idonei mezzi ad aspirazione;
 - b) non danneggiare o amputare le radici portanti di diametro superiore a cm. 8 e/o superiori al 5% del diametro del tronco, in presenza delle quali vanno eseguiti scavi a tunnel per sottopassare eventuali sottoservizi. In alternativa, possono essere impiegate macchine spingi tubo;
 - c) in caso di taglio di radici di piccolo calibro (non superiore a cm. 8 di diametro e/o non superiori al 5% del diametro del tronco), utilizzare idonei utensili da taglio (ed esempio sega; accetta), che consentano di eseguire tagli netti senza slabbature evitando sempre di strappare o recidere le radici con i mezzi meccanici di escavazione o con altri mezzi inadatti.
4. In tutte le aree verdi pubbliche, in condizioni di terreno bagnato, è vietato il transito di automezzi e macchine operatrici di qualsiasi tipo finché non si siano ristabilite le normali condizioni di umidità del suolo.
5. In tutte le aree verdi pubbliche è inoltre vietato lo spargimento di rifiuti di qualsiasi natura: materiali da costruzione, materie cementizie, oli minerali, bitume, carburanti, lubrificanti, acque di lavaggio di betoniere, acidi.
6. Gli abbattimenti di alberi privati divenuti pericolosi a causa dei danni prodotti all'apparato radicale o per lavori edili non correttamente eseguiti, sono soggetti a sanzione amministrativa. Oltre alla prevista sanzione i responsabili dovranno provvedere alla sostituzione dell'albero abbattuto, nel rispetto di quanto definito nel presente regolamento.
7. Al termine dei lavori dovranno essere ripristinate le condizioni originarie dell'area di interesse.
8. L'Amministrazione comunale, anche per i cantieri di opere pubbliche, potrà impartire ai responsabili dei cantieri particolari prescrizioni tecniche di protezione o richiedere la presentazione di uno specifico piano di protezione e mitigazione dei danni diretti e indiretti (in grado di indurre fisiopatie o alterare negativamente le condizioni agro- pedologiche) alle preesistenze arboree ed arbustive.

Art. 12 - VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI DI STABILITÀ E SICUREZZA DELLE ALBERATURE

1. In tutto il territorio le alberature di carattere non produttivo aventi diametro del tronco superiore a cm 20 (misurato ad un metro da terra) e le piante con più tronchi se almeno uno di essi presenta un diametro di cm 15, rilevati a cm 130 dal suolo, devono essere, di norma, conservate e tutelate, insieme con le loro aree di pertinenza, sempreché non costituiscano pericolo per persone e/o cose.
2. L'analisi della stabilità degli alberi si caratterizza quale pratica ispettiva d'indagine capace di individuare le alterazioni dell'albero, di misurarne gli effetti meccanici, di esprimere infine un giudizio oggettivo sul potenziale pericoloso di caduta della pianta oggetto di studio.
3. Quando richiesta la verifica delle condizioni di sicurezza e stabilità meccanica delle alberature (VTA) deve

essere eseguita da professionisti in possesso dei requisiti di legge (iscrizione agli albi professionali di riferimento) e con adeguata esperienza specifica comprovata a livello curriculare, sia come formazione che come prestazioni svolte. Detta valutazione deve essere eseguita con criterio scientifico e con l'ausilio di idonea strumentazione. Alla luce delle indagini eseguite, il professionista dovrà certificare, in modo chiaro e oggettivo, il livello di potenziale pericolosità dell'albero indicando le misure eventuali per ridurre il pericolo di crollo. Si potrà ricorrere all'abbattimento solo se sussistano dimostrate condizioni di grave pericolosità dell'albero non diversamente trattabili.

Quale riferimento generale si segnala "Protocollo SIA sulla Valutazione di Stabilità degli Alberi approvato dalla Società Italiana di Arboricoltura (anno 2015).

In particolare, i risultati della valutazione devono essere indicati in una relazione, sottoscritta e datata dall'esaminatore, che deve contenere in linea indicativa:

- la descrizione della metodologia utilizzata e delle procedure operative messe in atto;
 - la scheda tecnica che descriva dettagliatamente la situazione biomeccanica dell'albero, evidenziando i punti critici rilevati ed i sondaggi strumentali eseguiti, esprimendo un giudizio sintetico sulle condizioni di stabilità dell'albero;
 - i referti strumentali;
 - l'attribuzione della pianta esaminata alla classe di pericolo corrispondente, considerando che solo le piante identificate come appartenenti alla classe "pericolosità estrema" potranno essere abbattute. In tutti gli altri casi dovranno essere indicate con note tecnico-operative gli interventi finalizzati alla riduzione del livello di pericolosità dell'albero e gli interventi proposti dovranno essere documentati e motivati da criteri riconosciuti dalla moderna arboricoltura;
 - la definizione delle procedure e dei tempi dei necessari controlli.
4. Sugli alberi esistenti, di considerevoli dimensioni, se ricorrono motivi per il contenimento e la riduzione della chioma, sono consentite potature da eseguirsi secondo le buone pratiche. Sono vietati tagli drastici di rami e/o parti dell'albero, detti capitozzature. La capitozzatura, intesa come taglio internodale che danneggia irrimediabilmente un albero, è una pratica deleteria per gli alberi, al contrario delle buone pratiche di potatura. Al taglio drastico corrisponde sempre un grave calo del vigore vegetativo che compromette lo stato di salute della pianta. L'accertamento di detta pratica comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 16 del presente regolamento.

Art. 13 - SCELTA DELLE SPECIE NEI NUOVI IMPIANTI E PER LE SOSTITUZIONI

1. Tutte le piante dovranno essere poste a dimora a regola d'arte, al fine di ottenere le massime garanzie di attecchimento ed assicurare le condizioni ideali di sviluppo. Quale riferimento generale si segnala "Linee guida per la scelta del materiale vivaistico" della Società Italiana di Arboricoltura (febbraio 2016 e successivi eventuali aggiornamenti).
2. All'interno degli interventi di trasformazione del tessuto urbano o in presenza di nuovi interventi

edificatori e di opere pubbliche, andrà garantito il livello prestazionale e quantitativo atteso dalle dotazioni territoriali (standard qualitativi) in riferimento alla qualità delle dotazioni territoriali e agli obiettivi indicati nella Strategia per la qualità urbana ed ecologico ambientale del PUG approvato e all'Atto di coordinamento tecnico sulle dotazioni territoriali (DGR del 28/01/2021).

3. La scelta delle specie nei nuovi impianti e nelle sostituzioni deve tendere al mantenimento degli aspetti naturali, paesaggistici e culturali del territorio (Regolamento edilizio - Capo III – tutela degli spazi verdi e dell'ambiente).

I criteri per la scelta variano in funzione della zona in cui sono attuati gli interventi e sono più rigorosi nelle zone a più alto valore ambientale, quali le aree naturali e fluviali, e nelle zone agricole, mentre lasciano maggiori possibilità di scelta nelle aree urbane nelle quali sono radicalmente alterate le originarie condizioni climatico - ambientali.

Nella scelta delle specie per nuovi impianti dovranno essere rispettati i criteri di cui ai seguenti punti:

- Interventi di rinaturalizzazione (rimboschimenti, siepi, ecc...)

Gli interventi devono mirare alla massima tutela del precario equilibrio dell'ecosistema. Sono pertanto esclusivamente consentite le essenze autoctone. Si dovranno scegliere solamente alberi ed arbusti dagli elenchi delle specie consigliate dal presente Regolamento e nelle forme tipiche, intendendosi escluse le varietà ornamentali cioè quelle utilizzate a scopo decorativo, per giardini ed edifici, pregiate per il fogliame o per i fiori o per i frutti.

- Zone agricole

Gli interventi nelle aree agricole devono tendere alla salvaguardia del paesaggio tipico della pianura padana. Si dovranno scegliere solamente alberi e arbusti dagli elenchi delle specie consigliate dal presente Regolamento e nelle forme tipiche, intendendosi escluse le varietà ornamentali. Sono ammesse le conifere fino ad un massimo del 20% arrotondati in difetto all'interno delle aree di sedime dei fabbricati.

- Verde privato urbano

Essendo l'ambiente ormai artificiale, con condizioni lontane da quelle originarie, gli interventi possono non essere rigorosamente rispettosi delle forme tipiche del paesaggio locale. Si dovranno scegliere, in ogni caso, alberi dall'elenco delle specie arboree consigliate. Per le aree private è utile ricordare l'importanza di progettare gli spazi verdi considerando anche:

- l'allergenicità delle specie utilizzate. È sconsigliata l'introduzione di specie non autoctone di cui non sia conosciuta la potenziale allergenicità;
- la dimensione degli spazi a disposizione e dello sviluppo, sia radicale che della chioma, delle specie utilizzate;
- tutti i gruppi devono intendersi comprensivi delle forme ornamentali;

- sono ammesse le conifere (arbustive o arboree) fino ad un massimo del 20% del totale arrotondati in difetto.

- Verde Pubblico

La scelta delle alberature per il verde pubblico deve in primo luogo rispondere ai criteri agronomici di idoneità ambientale. Senza limitare il campo alle sole piante autoctone, è indispensabile orientare la scelta tra le specie compatibili con il paesaggio, che abbiano inoltre dimostrato una buona capacità di adattamento alle condizioni tipiche del territorio e dell'ambiente urbano. Considerato inoltre che la vegetazione arborea può svolgere un'importante azione di compensazione delle emissioni dell'insediamento urbano, la scelta dovrà privilegiare le specie che, secondo i dati elaborati dall'Istituto di Biometeorologia IBIMET del CNR, si sono dimostrate più efficaci in termini di assorbimento degli inquinanti atmosferici gassosi e delle polveri sottili. In rapporto allo spazio disponibile e alle specifiche funzioni richieste all'arredo arboreo assumono notevole importanza le dimensioni e la forma della chioma della specie/varietà prescelta considerata nel suo stadio di maturità.

- Alberature stradali: Nella realizzazione dei viali alberati riveste un'importanza primaria la dimensione della sede stradale, più precisamente l'ampiezza dello spazio destinato alle piante sulle banchine laterali. Va inoltre presa in considerazione la distanza degli edifici dalla futura sede di piantagione degli alberi. L'insieme di questi fattori determina il tipo di alberatura da utilizzare, nel rispetto delle dovute distanze dalle utenze aeree o sotterranee previste o preesistenti.
- Specie arboree per l'arredo stradale: Nella realizzazione dei viali alberati la scelta della specie arborea e il rispettivo sesto d'impianto devono essere individuati compatibilmente coi vincoli presenti lungo l'asse viario, come spazio radicale disponibile, sottoservizi e altre infrastrutture presenti, distanze dal fronte edificato, lampioni, incroci, segnaletica semaforica, linee aeree, ecc.
- Gli alberi nelle aree pavimentate: Nelle aree di parcheggio e in genere all'interno delle superfici pavimentate gli alberi possono assolvere importanti funzioni d'arredo e d'ombreggiamento. La natura di tali aree, contraddistinte da superfici ampiamente impermeabilizzate, può tuttavia condizionare in modo significativo la crescita delle piante influenzando negativamente sullo sviluppo e funzionalità degli apparati radicali. In queste situazioni è indispensabile adottare criteri progettuali e costruttivi compatibili con le esigenze di crescita degli alberi. Più in particolare sarà indispensabile mantenere alla base degli alberi un volume di suolo sufficiente destinato allo sviluppo degli apparati radicali, ben strutturato e non compattato, dove le radici siano libere di accrescersi in profondità garantendo l'ancoraggio e l'assorbimento idrico dell'albero.

- Specie arboree consigliate per i parcheggi – Tabella indicativa e non esaustiva:

SPECIE ARBOREE CONSIGLIATE PER I PARCHEGGI	Nome Comune	Altezza	Larghezza chioma	Note
Acer campestre	ACERO CAMPESTRE	> 20 m	6	MA*
Acer platanoides	ACERO RICCIO	> 20 m	12	A
Celtis australis	BAGOLARO	Fino a 40 m	15	MA
Corylus columna	NOCCIOLO DEL CAUCASO	> 20 m	8	A
Fraxinus excelsior	FRASSINO MAGGIORE	Fino a 40 m	15	MA*
Fraxinus ornus	ORNIELLO	> 20 m	8	MA*
Platanus hybrida	PLATANO	Fino a 40 m	15	MA
Tilia platyphyllos	TIGLIO NOSTRANO	Fino a 40 m	15	A
Tilia x europea 'Pallida'	TIGLIO IBRIDO	Fino a 40 m	17	A
Tilia tomentosa	TIGLIO	Fino a 40 m	20	A
Tilia Hybrida 'Argentea'	TIGLIO	Fino a 40 m	20	A

Note: **MA*** Specie molto adatta, dotata di una spiccata capacità di mitigazione dell'impatto degli inquinanti gassosi e delle polveri (dati forniti dall'Istituto di Biometeorologia IBIMET del CNR).

Nelle nuove realizzazioni su aree pubbliche devono essere utilizzate in percentuale non inferiore al 50%

MA Specie molto adatta

A Specie adatta

4. Specie arboree sconsigliate. Nel vasto panorama varietale vivaistico alcune specie arboree si sono dimostrate non idonee per il verde pubblico. La scarsa adattabilità alle condizioni ambientali, il difficile inserimento nel contesto paesaggistico e altri caratteri indesiderati, come la produzione di polline allergenico o la suscettibilità alle malattie e ai parassiti, ne sconsigliano un impiego nel verde urbano. Diverse proposte potranno essere valutate dagli uffici competenti. Tabella indicativa e non esaustiva:

SPECIE ARBOREE NON IDONEE	NOME COMUNE	NOTE
Conifere	CONIFERE	Incompatibili col paesaggio di pianura
<i>Acer negundo</i>	ACERO NEGUNDO	(incluse varietà) difficoltà di adattamento
<i>Acer pseudoplatanus</i>	ACERO MONTANO	difficoltà di adattamento

<i>Acer rubrum</i>	ACERO ROSSO	difficoltà di adattamento (acidofila)
<i>Acer saccharinum</i>	ACERO SACCARINO	difficoltà di adattamento/scarsa longevità
<i>Aesculus hippocastanum</i>	IPPOCASTANO	sofferenza al calore estivo/soggetto a <i>Guignardia aesculi</i> , maculatura dell'ippocastano
<i>Ailanthus altissima</i>	AILANTO	infestante
<i>Alnus glutinosa</i>	ONTANO	polline allergenico
<i>Alnus incana</i>	ONTANO	polline allergenico
<i>Betula spp.</i>	BETULLE	difficoltà di adattamento/polline allergenico
<i>Crataegus spp.</i>	BIANCOSPINO	norme regionali di prevenzione <i>E.amylovora</i>
<i>Fagus sylvatica</i>	FAGGIO SELVATICO	(escluse varietà consigliate) difficoltà di adattamento
<i>Populus spp.</i>	PIOPI	(idonei i cloni sterili) polline allergenico e crescita molto rapida quindi strutturalmente poco sicura
<i>Quercus palustris</i>	QUERCIA AMERICANA	difficoltà di adattamento (acidofila)
<i>Quercus rubra</i>	QUERCIA ROSSA	difficoltà di adattamento (acidofila)

<i>Robinia pseudoacacia</i>	ROBINIA	(incluse varietà) infestante
<i>Salix spp.</i>	SALICI	polline allergenico
<i>Ulmus spp.</i>	OLMI	(escluse varietà resistenti alla grafiosi)

5. Specie arboree consigliate. Dall'esame dei principali caratteri ambientali del territorio e in base delle esperienze maturate sulla resistenza ai fattori di stress dell'ambiente urbano è stato individuato un elenco di specie arboree dotate di buona adattabilità e resistenza alle avversità. Per rispondere alle necessità di poter scegliere la specie più adatta per ogni situazione, la moderna produzione vivaistica mette a disposizione un elevato numero di specie o varietà che si distinguono per portamento della chioma (fastigiato, colonnare, a globo, compatto, etc.), per dimensione, per resistenza alle malattie, etc., in modo da offrire un'ampia gamma di possibili utilizzi anche per le zone più difficili dove lo spazio è limitato.

Tabella indicativa e non esaustiva

Note: **MA*** Specie molto adatta, dotata di una spiccata capacità di mitigazione dell'impatto degli inquinanti gassosi e delle polveri (dati forniti dall'Istituto di Biometeorologia IBIMET del CNR).

Nelle nuove realizzazioni su aree pubbliche devono essere utilizzate in percentuale non inferiore al 50%

MA Specie molto adatta

A Specie adatta

SPECIE ARBOREE DI PRIMA GRANDEZZA (fino a 40 metri di altezza)	Nome Comune	Larghezza chioma	Note
<i>Celtis australis</i>	BAGOLARO	15	MA
<i>Fagus sylvatica</i> "Purpurea"	FAGGIO ROSSO	20	A
<i>Fraxinus excelsior</i> (incluse selezioni varietali)	FRASSINO MAGGIORE	15	MA*
<i>Ginkgo biloba</i> (cloni maschili)	GINKO	10	A
<i>Junglas nigra</i>	NOCE NERO	15	A
<i>Junglas regia</i>	NOCE NOSTRANO	15	A
<i>Liquidambar styraciflua</i>	LIQUIDAMBAR	10	A

<i>Liriodendron tulipifera</i>	ALBERO DEI TULIPANI	12	A
<i>Platanus hybrida</i> (cloni resistenti al cancro colorato)	PLATANO	15	MA
<i>Populus alba</i> "Bolleana" (cloni maschili)	PIOppo BIANCO	7	A
<i>Populus alba</i> (cloni maschili)	PIOppo BIANCO	20	A
<i>Populus nigra</i> "Italica"	PIOppo CIPRESSINO	5	A
<i>Populus nigra</i>	PIOppo NERO	18	A
<i>Populus canescens</i> (cloni maschili)	PIOppo GRIGIO	18	A
<i>Prunus avium</i>	CILIEGIO	15	A
<i>Pterocarya fraxinifolia</i>	NOCE DEL CAUCASO	30	A
<i>Quercus robur</i>	FARNIA	30	MA
<i>Quercus cerris</i>	CERRO	25	A
<i>Quercus pubescens</i>	ROVERELLA	20	MA
<i>Quercus petraea</i>	ROVERE	30	A

<i>Tilia platyphyllos</i> (incluse selezioni varietali)	TIGLIO NOSTRANO	15	MA*
<i>Tilia x europea</i> (incluse selezioni varietali)	TIGLIO IBRIDO	17	MA*
<i>Tilia tomentosa</i> (incluse selezioni varietali)	TIGLIO	20	MA*
<i>Tilia Hybrida</i> "Argentea"	TIGLIO	20	MA*
<i>Tilia x euchlora</i>	TIGLIO	17	A
<i>Ulmus campestris</i> (varietà resistenti alla grafiosi)	OLMO CAMPESTRE	15	A
<i>Ulmus laevis</i>	OLMO CILIATO	20	A
<i>Ulmus pumila</i>	OLMO SIBERIANO	12	A
<i>Zelkova carpinifolia</i>	OLMO DEL CAUCASO	15	A

SPECIE ARBOREE DI SECONDA GRANDEZZA (da 20 a 30 metri di altezza)	Nome Comune	Larghezza chioma	Note
Cupressus sempervirens	CIPRESSO TOSCANO	5	A
Fraxinus oxycarpa (incluse selezioni varietali)	FRASSINO OSSIFILLO	12	MA*
Gleditsia triacanthos "Inermis"	SPINO DI CRISTO	12	A
Magnolia grandiflora (sempre verde)	MAGNOLIA	18	A
Morus alba	GELSO BIANCO	12	A
Morus nigra (incluse selezioni varietali)	GELSO NERO	12	A
Paulownia imperialis	PAULONIA	15	A
Sophora japonica (incluse selezioni varietali)	SOFORA	15	A
Taxus baccata (sempre verde)	TASSO	10	A
Zelkova serrata	ZELKOVA ORIENTALE	12	A

SPECIE ARBOREE DI TERZA GRANDEZZA (sotto i 20 metri di altezza)	Nome Comune	Larghezza chioma	Note
--	--------------------	-----------------------------	-------------

Acer campestre	ACERO CAMPESTRE	6	MA*
Acer platanoides (incluse selezioni varietali)	ACERO RICCIO	12	A
Acer platanoides "Globosum"	ACERO GLOBOSO	8	A
Aesculus x carnea	IPPOCASTANO IBRIDO	10	A
Aesculus x carnea "Briotii"	IPPOCASTANO A FIORI ROSSI	12	A
Amelanchier ovalis	PERO CORVINO	5	A
Carpinus betulus (incluse selezioni varietali)	CARPINO BIANCO	6	MA
Catalpa bignonioides (incluse selezioni varietali)	CATALPA	10	A

<i>Catalpa bignonioides</i> "Bungei"	CATALPA	12	A
<i>Cercis siliquastrum</i>	ALBERO DI GIUDA	8	A
<i>Corylus colurna</i>	NOCCIOLO DEL CAUCASO	8	A
<i>Cydonia oblonga</i>	MELOCOTOGNO	6	A
<i>Fraxinus ornus</i> (incluse selezioni varietali)	ORNIELLO	8	MA*
<i>Lagerstroemia indica</i>	LAGESTROEMIA	4	A
<i>Laurus nobilis</i> (sempre verde)	ALLORO	8	MA*
<i>Magnolia</i> spp. (varietà a foglia caduca)	MAGNOLIA	6	A
<i>Malus</i> spp. (incluse selezioni varietali)	MELI ORNAMENTALI	8	A
<i>Melia azedarach</i>	ALBERO DEL ROSARIO	8	A
<i>Ostrya carpinifolia</i>	CARPINO NERO	7	A
<i>Koelreuteria paniculata</i>	ALBERO DELLE LANTERNE	5	A
<i>Parrotia persica</i>	PARROZIA	7	A
<i>Pyrus calleriana</i> "Chanticleer"	PERO DA FIORE	5	A
<i>Prunus cerasifera</i> "Pissardii"	SUSINO DA FIORE	8	A
<i>Prunus</i> spp. (incluse selezioni varietali)	SUSINI ORNAMENTALI	10	A
<i>Pyrus communis</i>	PERO SELVATICO	10	A

<i>Tilia cordata</i> (incluse selezioni varietali)	TIGLIO SELVATICO	10	MA*
<i>Sophora japonica</i> "Pendula"	SOFORA PENDULA	8	A
<i>Sorbus domestica</i>	SORBO	8	A
<i>Sorbus torminalis</i>	CIAVARDELLO	10	A

6. Specie arbustive. Per la straordinaria ricchezza di forme, portamento e colori, l'impiego delle specie arbustive può assumere un ruolo strategico nell'arredo degli spazi sia pubblici che privati. Non è interdetto l'uso di nessuna specie arbustiva. Si sconsiglia tuttavia l'impianto di arbusti appartenenti alla

famiglia delle Bambusoideae, per ragioni di salvaguardia del paesaggio, in quanto tendono a contrastare lo sviluppo della vegetazione autoctona, per il loro comportamento infestante.

7. Sono esclusi dal rispetto del presente articolo i cimiteri e i parchi e/o giardini e simili in cui la scelta di essenze diverse sia giustificata da ragioni storiche o progettuali dei percorsi e delle attrezzature da installarsi.

Art. 14 - DIFESA FITOSANITARIA

1. Allo scopo di salvaguardare il patrimonio verde è fatto obbligo di prevenire, in base alla normativa vigente e all'art. 500 del Codice Penale, la diffusione delle principali malattie e dei parassiti animali e vegetali che possano diffondersi nell'ambiente e creare danni al verde pubblico e/o privato.
2. In particolare tutte le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità Europea di organismi nocivi ai vegetali e prodotti vegetali sono disciplinate nel testo unico D.Lgs. 19 agosto 2005, n° 214 s.m.i. (attuazione della Direttiva 2002/89/CE).

In particolare è obbligatoria la lotta a:

- a) Cancro colorato del Platano (D.M. 29 febbraio 2012)
- b) Colpo di fuoco batterico (D.M. 356 del 10 settembre 1999)
- c) Si ricorda che per le piante del genere "Crataegus" vige il divieto di messa a dimora in Emilia-Romagna dal 2001;
- d) Tarlo asiatico (D.M. 12 ottobre 2012)
- e) Punteruolo rosso (D.M. 7 febbraio 2011)

Ogni avvistamento o riscontro delle suddette malattie deve essere prontamente segnalato al Consorzio Fitosanitario provinciale di Parma prima di effettuare qualunque tipo d'intervento acquisendo le informazioni necessarie tramite l'accesso al portale www.fitosanitario.pr.it.

Si rimanda alla cartografia regionale consultabile al seguente link della Regione Emilia Romagna: <https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/fitosanitario/sorveglianza/cartografia-fitosanitaria> per il monitoraggio della mappatura e, più in generale al sito regionale per la sorveglianza e le azioni da intraprendere (Settore Fitosanitario sorveglianza e difesa delle produzioni) in applicazione delle norme vigenti in materia.

Art. 15 - ALBERI MONUMENTALI E DI PREGIO, PARCHI-GIARDINI DI PREGIO STORICO, ARCHITETTONICO E AMBIENTALE

1. Gli alberi monumentali censiti ai sensi dell'art. 7 delle Legge 14.01.2013 n°10 (Alberi Monumentali d'Italia) sono tutelati e salvaguardati e non è ammesso nessun tipo di intervento se non quelli a difesa e mantenimento dell'albero previa autorizzazione del Consorzio Fitosanitario Regionale. Resta fermo quanto previsto dalla legge regionale n. 2 del 24 gennaio 1977 per gli esemplari arborei nel caso presenti nel territorio del Comune, di particolare valore scientifico e monumentale, individuati ai sensi dell'articolo 6 della predetta legge e dalla Legge n. 10 del 14 gennaio 2013 relativa agli alberi monumentali.
2. La Legge regionale 28 dicembre 2023, n. 20 "Disciplina per la conservazione degli alberi monumentali e dei boschi vetusti" definisce gli Alberi Monumentali Regionali (AMR) in particolare in riferimento alla circonferenza minima (Allegato A Direttiva regionale- Caratteri di monumentalità soglie minime), individua l'inserimento di un albero monumentale nell'Elenco regionale appositamente costituito. La legge regionale istituisce e tutela anche la Zona di Protezione dell'Albero (ZPA) quale area fisica di rispetto, di norma di forma circolare, di raggio minimo di 10 mt, calcolata dall'esterno del fusto, finalizzata alla conservazione del sito di radicazione e della chioma al fine di garantire la stabilità strutturale e le buone condizioni vegetative e fitosanitarie dell'albero monumentale.
3. Il censimento degli Alberi Monumentali d'Italia (AMI), così come degli Alberi Monumentali Regionali (AMR) è svolto di norma dai Comuni che propongono alla Regione, con proprio atto, l'elenco degli alberi monumentali presenti sul proprio territorio che corrispondono ai requisiti richiesti dalla normativa nazionale e/o regionale. La Regione, previa istruttoria tecnica, individua gli esemplari monumentali da proporre alla Direzione Generale Foreste del Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per l'inserimento nell'Elenco nazionale degli Alberi Monumentali d'Italia (AMI). A partire dalla proposta di monumentalità sancita con atto del Comune, si applicano le norme di salvaguardia e le sanzioni previste dall'art. 7, comma 4, della Legge n. 10/2013. L'abbattimento, le modifiche della chioma e dell'apparato radicale sono vietati, salvo che per casi motivati e improcrastinabili e per comprovate esigenze legate alla stabilità dell'albero o di salvaguardia della pubblica incolumità. In questi ultimi casi si rende necessaria l'autorizzazione comunale, previo parere obbligatorio e vincolante del Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
4. L'individuazione degli "alberi di pregio/monumentale o di formazioni vegetale monumentale" può avvenire anche su iniziativa dell'ufficio tecnico, delle associazioni ambientaliste ovvero di qualsiasi soggetto pubblico o privato interessato alla tutela ambientale, mediante segnalazione all'attenzione del Settore Area Tecnica inviando apposita scheda, scaricabile dal sito web del Comune, debitamente compilata (Allegato D). Una volta ricevuta la segnalazione l'Ufficio Tecnico procede alle verifiche e successivi adempimenti come previsto dalla legislazione nazionale e regionale in materia.
5. Il Comune inoltre promuove la tutela di particolari esemplari arborei, arbustivi o di particolari gruppi vegetazionali che, per proprie caratteristiche (dimensionali, tipologia botanica o/e d'importanza paesaggistica e storica) rivestono carattere di pubblico e riconosciuto rilievo per la comunità individuandoli come alberi di pregio. Tutti gli interventi di abbattimento, modifica significativa della

chioma e dell'apparato radicale (compresa la realizzazione di pavimentazioni impermeabili) a tutti gli elementi classificati di pregio, devono essere autorizzati dall'Ufficio competente, che potrà avvalersi delle consulenze del Servizio Fitosanitario Regionale; detti interventi sono da considerarsi eccezionali e autorizzabili solo in caso di pericolo e cattivo stato fitosanitario, comunque, sempre accompagnati da una dettagliata relazione tecnico-agronomica che escluda danni diretti o indiretti agli alberi. Non sono soggetti a comunicazione quegli interventi da eseguire periodicamente quali rimonda del secco, eliminazione di polloni e succhioni, che il proprietario è tenuto comunque ad eseguire.

6. Nei parchi e giardini esistenti che ai sensi di legge rivestono caratteristiche di significato storico, architettonico e ambientale, e vincolati ai sensi della normativa vigente in materia di tutela dei beni storici ed ambientali è prescritto il mantenimento delle alberature esistenti, il recupero e risanamento delle aree di pertinenza di pregio e degli spazi storicamente liberi. Eventuali modifiche dell'attuale stato dei luoghi (quali l'eventuale abbattimento di alberature, la modificazione dell'architettura dei giardini, l'inserimento di nuovi elementi nella sistemazione delle superfici e nell'arredo) sono consentite su parere degli Enti preposti esclusivamente sulla base di una approfondita analisi filologica tesa alla ricostruzione organica di assetti storicamente documentati.

Art. 16 - ABBATTIMENTI - SANZIONI

1. L'abbattimento di alberature è soggetto alla preventiva presentazione al SUE (Sportello unico Edilizia) del Comune di domanda (modulistica scaricabile dal sito Web del Comune – Allegato "B"), che dovrà contenere l'obbligo di sostituzione delle alberature abbattute (si richiamano le disposizioni di cui all' art. 6 del presente Regolamento).
2. A seguito domanda il SUE a firma del Responsabile del Servizio, rilascia specifico provvedimento autorizzatorio (nulla osta) indicando nel caso, specifiche alle quali attenersi o riportando nei casi previsti i pareri rilasciati dalla Commissione per la qualità architettonica e del paesaggio o, da parte dell'Ente di gestione Parchi Emilia Occidentale o da parte di Enti territoriali titolati ad esprimersi.

Decorsi 30 giorni dalla data di protocollo della comunicazione (domanda) l'autorizzazione in oggetto si intende rilasciata per silenzio assenso. I casi concessi, di norma, sono quelli di stretta necessità, riportati nel sottostante elenco esemplificativo e non esaustivo:

- morte dell'albero
- gli alberi presentano gravi problemi di carattere fitosanitario, non risolvibili con cure proporzionate o a causa dei quali non sia più possibile ottenere una pianta con qualità estetiche consone al contesto o con adeguate caratteristiche di sicurezza;
- gli alberi rappresentano un pericolo per persone o cose;
- gli alberi presentano scarso vigore vegetativo in quanto giunti al termine del ciclo biologico;
- gli alberi provocano danni a strutture od opere esistenti, sia pubbliche sia private, a cui non sia possibile porre rimedio con interventi di contenimento parziale dello sviluppo della pianta;

- gli alberi presentano un evidente stentato sviluppo vegetativo, dovuto ad una eccessiva densità d'impianto o ad una non appropriata scelta botanica;
- l'abbattimento sia ordinato da una sentenza giudiziaria, da allegare all'istanza;
- gli alberi sono oggetto di un progetto di riqualificazione o di riassetto di un'area verde che comporta il miglioramento ambientale dell'area stessa;
- gli alberi rendono difficoltosa la realizzazione di un'opera edilizia pubblica, la realizzazione di un piano particolareggiato o di opere edili private o che comunque impediscono il legittimo soddisfacimento dei diritti edificatori nel rispetto delle normative urbanistiche ed edilizie.

Il Comune potrà eseguire o fare eseguire un sopralluogo per verificare la situazione di fatto e si riserva la possibilità di richiedere la presentazione di eventuali integrazioni che interrompano i termini.

Qualora sia accertata l'insussistenza dello stato di necessità l'abbattimento non sarà consentito.

Sono esclusi dal termine di 30 giorni i casi in cui devono essere richiesti pareri tecnici più approfonditi ad enti preposti o in caso di interventi in zone tutelate dal Titolo II o III del D.lgs 42/2004 per i quali occorra il rilascio di autorizzazione paesaggistica a norma art. 146 del D.lgs 42/2004.

Il termine potrà essere sospeso per richiesta di chiarimenti o integrazioni, in particolare nel caso occorra acquisire la presentazione di una perizia sottoscritta da un tecnico abilitato del settore agroforestale (Perito Agrario, Agrotecnico, Dr. Agronomo, Dr. Forestale)

Potranno essere autorizzati, in via straordinaria, gli abbattimenti facenti parte di progetti di riqualificazione del verde che comportino, nel rispetto dei principi del presente Regolamento, a insindacabile giudizio dell'Ufficio Tecnico Comunale, una miglora ambientale dell'esistente.

Salvo casi particolari, debitamente documentati, gli alberi abbattuti dovranno essere sostituiti entro 12 (dodici) mesi dall'abbattimento medesimo e secondo quanto previsto nel presente articolo.

3. Gli alberi abbattuti (compresi quelli non più vegetanti) dovranno essere sostituiti mediante la piantumazione, anche in diversa ubicazione all'interno della medesima area pertinenziale e/o di proprietà o in disponibilità del richiedente, di alberature aventi una circonferenza minima, come da tabella sottostante:

Circonferenza pianta abbattuta (cm)	Impianto di sostituzione
Da 63 a 125 cm	n. 1 albero con circonferenza minima pari a cm 16
Da 126 a 190 cm	n. 1 albero con circonferenza minima pari a cm 30
Oltre i 190 cm	n. 2 alberi con circonferenza minima pari a cm 30

Il proprietario/richiedente avente titolo è tenuto a comunicare al servizio che ha rilasciato l'autorizzazione (SUE) la specie/i messa/e a dimora (da indicarsi in sede di richiesta o indicata in modo

specifico nel provvedimento autorizzatorio – nulla osta) e, in caso di spostamento, l'ubicazione scelta. Dovrà provvedere altresì a fornire le foto di avvenuto impianto entro i tempi indicati (mesi 12 dalla data rilascio nulla osta).

Successivamente alla messa a dimora dei nuovi esemplari, il proprietario è tenuto alla loro corretta manutenzione, anche tramite irrigazione, per il corretto attecchimento e, in caso di non attecchimento degli esemplari, alla loro sostituzione.

4. L'abbattimento di alberi avvenuto in assenza di comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo o in assenza del previsto nulla osta, ovvero parere negativo, o gli interventi volti a compromettere la vita delle essenze arboree, comportano le seguenti sanzioni:

INTERVENTO LESIVO SU PIANTE SENZA CARATTERISTICHE DI PREGIO	CIRCONFERENZA (cm)	SANZIONI
Abbattimento senza autorizzazione di alberi ad alto fusto con circonferenza da 63 a 95 cm misurata a 130 cm da terra	da 63 a 95 cm	150 € per ogni esemplare abbattuto
Abbattimento senza autorizzazione di alberi ad alto fusto con circonferenza maggiore di 95 cm	oltre i 95 cm	200 € per ogni esemplare abbattuto
Maggiorazione per specie di valore (genere <i>Quercus</i> , <i>Cedrus</i> , <i>Sequoia</i> , <i>Fraxinus</i> , <i>Morus</i> , <i>Platanus</i> , <i>Tilia</i>) e "alberi di pregio"	Riferimento dimensioni punti precedenti	20 % in più rispetto alla sanzione prevista ai punti precedenti
Mancato adempimento messa a dimora a seguito rilascio Nulla osta		100 € per ogni esemplare abbattuto (nel caso non si provvedeva nei termini che verranno assegnati)
Danneggiamenti compromettenti la vita della pianta (Capitozzatura – Potatura Radicale, tronco, apparato radicale, ...)	Riferimento dimensioni punti precedenti	da 50 € a 150 € per ogni esemplare
INTERVENTO LESIVO SU PIANTE CON CARATTERISTICHE DI PREGIO		SANZIONI
Abbattimento di alberi monumentali o facenti parte di un parco-giardino di pregio storico, architettonico e ambientale o interventi non autorizzati di modifica della chioma o dell'apparato radicale	da 63 a 95 cm	Da 150 € a 300 € per ogni esemplare abbattuto
	oltre i 95 cm	Da 350 € a 500 € per ogni esemplare abbattuto

In caso di abbattimento o danneggiamento di più alberi, ogni singolo albero verrà considerato una violazione al presente Regolamento.

Le piante abbattute senza preventiva comunicazione, o devitalizzate, devono comunque essere sostituite con nuovi alberi come definito ai precedenti articoli.

Qualora venga dimostrato che gli impianti in sostituzione siano impossibili o inattuabili, (ad esempio: per l'elevata densità arborea, o per carenza di spazio o condizioni idonee) , il proprietario/richiedente avente titolo potrà mettere a dimora gli alberi in aree diverse di sua proprietà o all'uopo individuate, previa verifica e accertamento da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, che in alcuni casi potrà indicare aree pubbliche nelle quali il privato a proprie spese e su indicazioni e controllo dell'Ufficio potrà mettere a dimora le alberature, sarà possibile procedere alla monetizzazione degli alberi abbattuti e non sostituiti secondo le disposizioni dell'art. 29 del presente Regolamento.

5. L'intervento di abbattimento e sostituzione (messa a dimora) dovrà essere realizzato entro 12 (dodici) mesi dalla data di rilascio del nulla osta. Nel caso l'intervento di abbattimento non sia realizzato entro tale data, dovrà essere presentata una nuova richiesta o, prima della scadenza del tempo assegnato (validità del nulla osta) comunicata richiesta di proroga. La proroga verrà valutata assegnando un ulteriore periodo non superiore a mesi 12 (dodici).

Art. 17 - POTATURE E RIMONDE

Un albero correttamente piantato e coltivato, in assenza di patologie specifiche, non necessita di potature tuttavia un albero ben gestito e curato è in grado di resistere molto bene a situazioni climatiche estreme. Una corretta potatura che tende a migliorare l'esemplare arboreo è in grado di evitare anche quelle rotture delle ramificazioni a seguito di forti venti, nevicate disastrose o violenti temporali.

La potatura quindi è un intervento che riveste un carattere di straordinarietà.

Le potature debbono essere eseguite a regola d'arte, cioè tendere a mantenere la chioma di ogni esemplare arboreo, per quanto possibile, integra e a portamento naturale tipico delle singole specie botaniche. È necessario asportare massimo il 20 per-cento della superficie fotosintetica, senza mai eliminare le branche principali ed evitare qualsiasi intervento di potatura nel periodo che va dalla ripresa vegetativa alla completa maturazione delle foglie. Per potature a regola d'arte si intendono:

- a. Su latifoglie decidue quelle invernali effettuate nel periodo 1° novembre – 15 marzo (come limite inderogabile a tutela della fauna) interessando branche di diametro non superiore a 7 cm; nel caso di raccorciamenti con tagli all'inserimento della branca o ramo di ordine superiore, ramo privi di più giovane vegetazione apicale; i tagli dovranno essere netti e cioè ai nodi o biforcazioni, in modo tale da non lasciare porzioni di branca o di rispettare il collare sulla parte residua senza lasciare monconi. Dovrà essere rispettata una giusta proporzione tra le dimensioni del ramo tagliato e il ramo di sostituzione che viene lasciato.

- b. Su sempreverdi oltre al periodo di cui sopra quelle effettuate anche nei restanti periodi dell'anno, con tagli su branche non superiori a 7 cm di diametro.

Possono inoltre essere eseguite altre tipologie di potature così definite:

- a. Rimonda dal secco: si intende con ciò quegli interventi cesori finalizzati alla sola asportazione di rami o branche non più vegete, di rami scarsamente vigorosi o dei succhioni e polloni su esemplari di latifoglie e la sola asportazione di rami o branche non più vegete su esemplari di conifere. Tali interventi sono consentiti nell'arco di tutto l'anno anche se devono essere eseguiti preferibilmente nei mesi estivi, senza limitazioni di taglio.
- b. Capitozzatura: La capitozzatura significativa ai fini del presente Regolamento è quella che rilascia monconi di ramo, con tagli superiori a 8 cm di diametro per gli alberi a foglia caduca e le latifoglie, e con tagli superiori a 4 cm di diametro per le conifere aghifoglie.

Gli interventi di *capitozzatura* sono sempre vietati, salvo in caso di:

- pericolosità dell'albero, dimostrata da un'analisi di stabilità eseguita da un *professionista abilitato*, effettuata con i criteri indicati all'articolo 10, per la cui sicurezza e conservazione sia necessario un consistente alleggerimento della chioma;
 - necessità di conservazione di alberature coltivate nella forma "a testa di salice" ovvero di alberi allevati fin dai primi anni con tagli di *capitozzatura*, che modificano in modo permanente la struttura naturale dell'albero (ad esempio, filari di gelsi, salici, ecc.);
 - presenza di ramificazioni che interferiscono pericolosamente con linee e impianti aerei (linee elettriche, ferroviarie, ecc), con strutture (edifici, segnaletica, impianti pubblicitari, ecc) o infrastrutture (marciapiedi, carreggiate, passi carrai, ecc).
- c. Sgamollo: si intende una potatura delle piante cedue consistente nell'asportarne periodicamente i rami laterali lasciando intatta la parte superiore della chioma. Questa tecnica è consentita esclusivamente su *Populus nigra* "Italica".

Deve essere inoltre rispettata la direttiva n. 2009/147/CE sulla tutela dell'avifauna selvatica, esecutiva in Italia con la legge n. 157/1992 e s.m.i.

Nel caso in cui l'esemplare arboreo da potare appartenga al genere *Platanus* il proprietario o i soggetti formalmente delegati dovranno obbligatoriamente chiedere mediante comunicazione scritta l'autorizzazione al Servizio Fitosanitario Regionale di Parma.

Gli interventi di potatura non eseguiti secondo le indicazioni di cui al punto A) del presente articolo comportano una sanzione come da tabella all'art. 15.

Art. 18 - DANNEGGIAMENTI

Gli interventi volti a danneggiare l'essenza arborea (capitozzatura di specie arboree non idonee a tale tecnica di potatura, scortecciatura, interrimento del colletto, tagli delle radici, scavi all'interno dell'area di

salvaguardia, ecc...), oltre a quelli di cui ai punti a), b), c), d) ed e) successivi, senza comprometterne la vita comportano una sanzione come da tabella all'art. 16 comma 4 per ogni pianta danneggiata. I danneggiamenti che compromettono la vita della pianta vengono considerati a tutti gli effetti abbattimenti non autorizzati. Viene fatto salvo ogni altro effetto di legge con particolare riferimento agli artt. 635 e 734 del Codice Penale.

- a. È vietato utilizzare aree verdi, nonché le aree di pertinenza delle alberature, per depositi di materiale di qualsiasi tipo, per attività industriali o artigianali in genere.
- b. È vietato rendere impermeabili, con pavimentazioni o altre opere edilizie, le aree di pertinenza delle alberature, nonché inquinare con scarichi o discariche in proprio.
- c. Nelle aree di pertinenza delle alberature (area di piazzola minima m 1,50 x m 1,50) è vietato effettuare ricarichi superficiali di terreno o di qualsivoglia materiale putrescibile o impermeabilizzante se lo spessore complessivo, anche di più interventi, è superiore a m 0,20.

È vietato inoltre l'asporto di terriccio.
- d. È vietato affiggere cartelli, manifesti e simili alle alberature di proprietà comunale.
- e. È vietato depositare o versare sali, acidi o sostanze comunque fitotossiche nei pressi degli apparati radicali delle alberature e accendere fuochi all'interno delle aree di pertinenza.

Art. 19 - ESECUZIONE DEGLI SCAVI

1. Nell'esecuzione di scavi (che non utilizzano sistemi 'no-dig') necessari alla realizzazione di opere, manufatti e alla posa in opera di nuove reti tecnologiche interrate, nel rispetto delle distanze prescritte negli artt. precedenti, si devono comunque osservare le seguenti precauzioni:
 - massima cura ed attenzione all'asportazione del terreno evitando lesioni che sfibrino le radici primarie che, se necessario, andranno recise con un taglio netto, opportunamente disinfettato con prodotti fungostatici;
 - nel caso in cui l'apertura dello scavo si protragga nel tempo ed in condizioni di forte stress idrico della pianta, dovranno essere presi gli opportuni accorgimenti per mantenere umide le radici interessate dall'intervento (ad esempio il rivestimento con geojuta);
 - indipendentemente dalla durata dei lavori, gli scavi che hanno interessato apparati radicali andranno riempiti con una miscela di terriccio composto da sabbia e torba umida.
2. Nei casi in cui, a fronte di validi e documentati motivi, sia necessario eseguire scavi ad una minor distanza rispetto a quelle indicate dai precedenti articoli, i committenti dovranno produrre una relazione a firma di un tecnico abilitato che ponga in evidenza le interferenze dei lavori con gli apparati radicali e le soluzioni adottate per la tutela delle alberature in funzione della pubblica incolumità e della tutela dell'albero. A salvaguardia degli apparati radicali e della staticità delle piante, il soggetto autorizzato dovrà rigorosamente adottare tutte le prescrizioni eventualmente impartite dall'Amministrazione comunale. Tale relazione dovrà dare evidenza che le operazioni da eseguirsi non precludono nel lungo

periodo, la stabilità delle singole alberature in essere.

3. In caso di accertata instabilità delle alberature interessate dai lavori, per qualsiasi causa imputabile ad interferenze della cantierizzazione, la Direzione dei Lavori e/o il Committente dovranno procedere autonomamente e tempestivamente all'adozione di tutti gli interventi volti alla tutela della pubblica incolumità, incluso l'eventuale abbattimento nel caso di alberature pubbliche, dandone comunicazione all'Amministrazione comunale. Successivamente il soggetto autorizzato dovrà ottemperare ai ripristini e ai reimpianti comprensivi degli oneri di attecchimento (con possibilità di monetizzare gli interventi necessari nel caso di abbattimento di alberature comunali) richiesti dall'Amministrazione comunale.

Art. 20 - TITOLI EDILIZI

1. Nel caso di interventi assoggettati a permesso di costruire, il titolo abilitativo rilasciato costituirà atto autorizzativo alla realizzazione degli interventi all'interno delle aree di pertinenza, purché nell'atto sia formalmente evidenziata la conformità del progetto ai dettami del presente regolamento.
2. Negli interventi assoggettati CILA o SCIA, il professionista abilitato dovrà autocertificare che gli interventi che si intendono realizzare all'interno delle aree di pertinenza sono conformi a quanto disposto dal presente Capo del RE.
3. Nell'ambito della domanda relativa all'intervento edilizio privato che comporti l'abbattimento di alberature deve essere presentata la richiesta di autorizzazione all'abbattimento, mediante l'apposita modulistica scaricabile dal sito web del Comune e, allegata al presente documento, corredata dalla documentazione da cui risulti:
 - a specifica motivazione dell'abbattimento;
 - stato di fatto con il rilievo puntuale della vegetazione arborea esistente;
 - stato di progetto che evidenzia le interferenze del progetto edilizio con le alberature esistenti, private e/o pubbliche;
 - l'assenza di altri vincoli dettati da altri regolamenti o da specifiche norme di tutela paesaggistica;
 - a specifica documentazione tecnica che dimostri l'eventuale danno diretto prodotto dagli alberi da abbattere a strutture edificate esistenti o l'eventuale interferenza degli alberi da abbattere con impianti, infrastrutture e/o sottoservizi, non altrimenti ovviabili;
 - la dichiarazione della sostituzione degli alberi ai sensi del successivo art.16 e il relativo progetto di messa a dimora delle nuove alberature.

In tal caso la sostituzione degli alberi deve essere garantita da idonea polizza fideiussoria; l'eventuale richiesta di monetizzazione in alternativa alla sostituzione, anche parziale, degli alberi all'interno della medesima area privata, o in altra area privata nel territorio del Comune.

Art. 21 - PRESCRIZIONI IN OCCASIONE DI CANTIERI PUBBLICI E PRIVATI

1. Il transito di mezzi pesanti all'interno delle aree di pertinenza delle alberature è consentito solo in caso di carenza di spazio e solo se saltuario e di breve durata. Nel caso di transito abituale e prolungato, l'area di pertinenza utilizzata per il transito di mezzi pesanti dovrà essere adeguatamente protetta dall'eccessiva costipazione del terreno tramite apposizione di idoneo materiale cuscinetto.
2. In caso di cantierizzazione, tutti gli alberi isolati devono essere singolarmente protetti mediante tavole di legno alte almeno 2 m, disposte contro il tronco in modo tale che questo sia protetto su tutti i lati prospicienti l'area di manovra degli automezzi. Le superfici boscate e cespugliate poste nell'ambito di un cantiere devono essere protette da recinzioni solide che racchiudano l'area di pertinenza delle piante. Tale protezione deve prevedere anche l'interposizione di idoneo materiale cuscinetto e deve essere installata evitando di collocare direttamente le tavole sulle sporgenze delle radici e senza l'inserimento nel tronco di chiodi, manufatti in ferro e simili. Al termine dei lavori tali dispositivi dovranno essere rimossi.
3. Nel caso in cui i lavori producano presumibile alterazione del normale regime idrico delle piante, queste dovranno essere convenientemente e costantemente irrigate durante il periodo vegetativo.
4. Gli interventi eseguiti in difformità al titolo edilizio abilitativo o altro titolo autorizzativo e alle prescrizioni contenute nel presente Regolamento, sono da considerare singolarmente come abbattimenti non autorizzati e conseguentemente sanzionabili come violazioni allo stesso.
5. Nel caso in cui il danno arrecato pregiudichi la stabilità o la salute di una alberatura tutelata, che dovrà per motivi di sicurezza essere abbattuta, oltre alle sanzioni previste dal presente regolamento, sarà stabilito l'obbligo di reimpianto, di norma in ragione di tre nuove piante per ciascuna abbattuta, anche eventualmente in altra collocazione o su aree pubbliche indicate dal Comune.

Art. 22 - VERDE PER PARCHEGGI

1. Al fine di favorire un corretto inserimento ambientale dei parcheggi di significativa superficie, nella nuova realizzazione o nella sistemazione di parcheggi pubblici o di pertinenza di strutture ricettive/commerciali la cui superficie sia superiore a mq 1500, deve essere prevista la realizzazione di idonee aiuole con la messa a dimora di alberature ombreggianti.
2. Si dovrà preferire l'utilizzo di pavimentazioni drenanti su tutta la superficie a parcheggio, ovvero sia quella di pertinenza della vegetazione che quella prevista per la sosta (prevedere l'utilizzo di un materiale tale da non costituire ostacolo per persone disabili es. no autobloccanti aperti in particolare per gli stalli di sosta dedicati).
3. Per ogni pianta dovrà essere garantita una superficie libera adeguata al suo sviluppo (riferimento indicativo quanto riportato al precedente art. 9 del presente Regolamento).
4. Le alberature dovranno essere distribuite in maniera tale da fornire un razionale ombreggiamento agli

automezzi in sosta. La pavimentazione permeabile, la superficie libera ed il fusto delle piante dovranno essere adeguatamente protette dal calpestio e dagli urti.

5. La scelta delle soluzioni progettuali dovrà essere finalizzata alla riduzione dell'impatto ambientale ed all'ottimizzazione del rapporto tra funzionalità ed inserimento paesaggistico adottando soluzioni con ridotte esigenze manutentive (ad esempio arbusti e specie erbacee tappezzanti, teli anti infestanti ecc.) prevedendo, quando necessario in considerazione alle essenze ed ai luoghi, un impianto di irrigazione le cui caratteristiche devono essere concordate con l'ufficio comunale competente.

Art. 23 - PRESA IN CARICO DELLE AREE VERDI DA PARTE DEL COMUNE

1. La convenzione urbanistica (o atto d'obbligo) che regola l'attuazione degli Accordi Operativi (art. 38 della LR 24/2017) o l'attuazione degli interventi di cui al Procedimento Unico art. 53 della LR 24/2017, stabilisce, fra le altre cose, le modalità per i collaudi e per il trasferimento al Comune delle opere di urbanizzazione e delle aree e opere definite di interesse pubblico che concorrono al raggiungimento degli obiettivi per la città pubblica.
2. In riferimento alle aree verdi, la Convenzione Urbanistica potrà prevedere ulteriori specifici accorgimenti e procedure da adottarsi al fine di garantire il buon esito delle sistemazioni in relazione ai corretti attecchimenti delle essenze in pendenza della presa in carico da parte del Comune. Nello specifico, con la convenzione potrà essere stabilito che il soggetto attuatore, una volta collaudate le opere di urbanizzazione, debba assumersi la responsabilità della manutenzione del verde per un periodo ritenuto idoneo al fine di verificarne la corretta esecuzione ed attecchimento prestando un'idonea garanzia fideiussoria da svincolarsi al termine dell'intervallo di tempo pattuito. Di norma, comunque, qualora non diversamente specificato in convenzione, i soggetti attuatori si assumono l'onere, per almeno 1 anno dalla data del collaudo, della manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree verdi garantendo, per le superfici inerbite, uno standard minimo di sfalci.
3. I termini ed i contenuti attraverso i quali la convenzione regola tali ulteriori aspetti riferiti alle modalità per la presa in carico del verde da parte del Comune, sono definiti, in funzione della tipologia del progetto, della sua complessità e delle essenze/ specie arboree ed arbustive previste.
4. È facoltà del Comune non prendere in carico, ai soli fini della manutenzione e gestione, aree a verde con superficie inferiore a 50 mq. o di aree verdi poste all'esterno dei centri abitati; di tale circostanza deve essere data rilevanza nella convenzione urbanistica con la quale, altresì, vengono identificate le responsabilità per la successiva gestione e manutenzione.

Art. 24 - ALIENAZIONI DI AREE INTERNE AI COMPARTI ATTUATI PRIVI DI INTERESSE PUBBLICO

1. Il Comune, su richiesta di privati interessati, può determinare di dismettere aree a verde all'interno di comparti relativamente ai quali, prima della data del 30.10.2012, siano intervenuti il collaudo e la cessione al comune delle opere di urbanizzazione.

2. Tale determinazione è subordinata ai seguenti aspetti:
 - deve essere positivamente verificata a livello di zona ed urbano la presenza delle dotazioni territoriali necessarie a soddisfare i parametri previsti dalla legislazione vigente;
 - sia verificata la mancanza e/o la carenza dei requisiti tecnici necessari per conferire a tali aree i caratteri di un effettivo interesse pubblico quali, in particolare, l'adeguata accessibilità, l'effettiva fruibilità, la presenza di particolari arredi, impianti o attrezzature che ne denotano l'uso pubblico o che la rendano strategica per soddisfare esigenze di interesse pubblico;
 - sia espresso un pronunciamento del Consiglio Comunale in ordine all'eventuale presenza o assenza di elementi di interesse pubblico tali da giustificare la possibile alienazione (oconferma al demanio comunale) di una determinata area, e che ne autorizzi l'alienazione;
 - l'area in esame non sia identificata all'interno del sistema delle dotazioni territoriali nelle cartografie del Piano urbanistico. e sia riferita ad ambiti assoggettati a Piani Particolareggiati fatti salvi ovvero ricompresi fra quelli indicati al comma 1.
3. Prima di assumere la deliberazione del Consiglio Comunale, la proposta di dismissione delle aree verdi viene depositata in libera visione all'albo pretorio dell'Ente per trenta giorni consecutivi; entro tale termine chiunque può presentare osservazioni alle quali viene dato un riscontro con l'apposita deliberazione del Consiglio Comunale in sede dell'assunzione delle determinazioni di cui al comma 2.
4. Le aree di cui al presente articolo, qualora se ne determini l'alienazione, vengono cedute prive di qualsiasi potenzialità edificatoria e con un preciso vincolo di inedificabilità rimanendo utilizzabili esclusivamente quali aree cortilizie pertinenziali; potranno essere pavimentate parzialmente con materiali drenanti al fine di creare percorsi per la fruizione delle aree medesime fermo restando che la superficie di tali aree pavimentate non potrà eccedere il 5% dell'area alienata.
5. Il corrispettivo per tali alienazioni viene determinato sulla base degli importi delle monetizzazioni corrispondenti approvati con apposita deliberazione comunale.

Art. 25 - ORTI URBANI

1. Il Comune può procedere, anche su richiesta di soggetti interessati, all'individuazione di aree verdi di proprietà comunale e di dimensione più o meno grande, ritenute da valorizzare e/o riqualificare da destinare ad orti urbani la cui gestione è affidata per un periodo di tempo definito ad un numero variabile di cittadini.
2. Per la gestione ed assegnazione di tali aree si rimanda al "Regolamento per l'assegnazione e gestione di aree adibite ad orti sociali e per i rapporti tra il comune di Collecchio e i singoli assegnatari degli appezzamenti" approvato con del C.C. n. 98 del 20.12.12 modificato con del C.C. n. 3 del 29.01.15.

Art. 26 - NORME INTEGRATIVE PER LE ZONE A DESTINAZIONE AGRICOLA

1. Per quanto non espressamente presente all'interno del Regolamento di Polizia Urbana Unione Pedemontana Parmense e per quanto già espressamente regolamentato dal Regolamento Urbanistico Edilizio, nelle zone agricole andranno salvaguardati:
 - a. Le cave e gli specchi d'acqua, compresa la vegetazione ripariale
 - b. Il profilo della sezione di fossato e corsi d'acqua facenti parte del sistema principale d'irrigazione o di scolo, per i quali è fatto divieto di soppressione, deviazione o tombamento, ad eccezione dei tratti per i quali verrà comprovati problemi igienico sanitari o interessati da eventuali nuovi attraversamenti, o per agevolare o ripristinare lo scorrimento delle acque, e comunque sempre previa valutazione e assenso dell'Ufficio comunale competente e del Servizio Ambiente
 - c. Le siepi, le piantate ed i filari. È vietato il danneggiamento e l'estirpazione di siepi, piantate e filari, nei casi di comprovata necessità potrà avvenire previa valutazione e assenso da parte dell'Ufficio comunale competente che potrà prescrivere l'obbligo di sostituzione di quanto abbattuto
 - d. I tutori vivi delle piantate della coltivazione dell'uva, l'eventuale loro abbattimento nei casi di comprovata necessità potrà avvenire previa valutazione e assenso da parte dell'Ufficio comunale competente che potrà prescrivere l'obbligo di sostituzione di quanto abbattuto.

Sono esclusi gli interventi ricadenti nei precedenti punti comma 1) in capo e attuati da parte del Consorzio Bonifica Parmense ed altri Enti territoriali competenti, volti a garantire il regolare deflusso delle acque.

TITOLO II

SANZIONI, NORME FINANZIARIE E REGOLAMENTI IN CONTRASTO

Art. 27 - NORME FINANZIARIE E SANZIONI

Tutti gli importi derivanti dalle sanzioni previste nel presente Regolamento saranno introitati in apposito capitolo del Bilancio comunale, ed il loro uso è vincolato alla manutenzione del verde pubblico.

Art. 28 - NORME PROCEDURALI

Per tutte le comunicazioni di interventi sulla vegetazione e sulle alberature, dovrà essere utilizzata la modulistica di cui all'Allegato "C". Trascorso il termine di 30 giorni dalla loro presentazione, in caso di silenzio da parte del Comune, e fatto salvo quanto previsto dall'art. 15 comma 1, tali richieste, così come tutte le altre domande presentate secondo i dettami del presente Regolamento, sono da ritenersi accolte.

Art. 29 - MONETIZZAZIONI

1. In caso di manifesta impossibilità di reimpianto degli alberi abbattuti, è possibile procedere alla loro monetizzazione.

I valori di seguito riportati si riferiscono ad alberi in abbattimento con circonferenza inferiore a 120 cm misurata a 1,30 m da terra.

SPECIE ABBATTUTE	MONETIZZAZIONE	
	FINO A 5 ALBERI	OLTRE A 5 ALBERI
CONIFERE	100 €/ALBERO	500 €
LATIFOGIE	130 €/ALBERO	500 €

Per classi dimensionali superiori occorre applicare una maggiorazione della monetizzazione pari al 20% della sanzione indicata in tabella.

2. La volontà di monetizzare andrà espressa nel modulo di comunicazione dell'abbattimento, solo una volta autorizzata da parte dell'Ufficio competente l'importo dovrà essere riconosciuto e andrà allegata la ricevuta di pagamento da effettuarsi tramite pagamento PagoPA) dal sito istituzionale.

Art. 30 - PROVENTI DERIVANTI DA SANZIONI, MONETIZZAZIONI E RISARCIMENTO DANNI SUBITI

Gli importi dei proventi derivanti:

- a. dall'applicazione delle sanzioni previste al precedente art. 16;
- b. dalla monetizzazione, in alternativa al reimpianto, a seguito di abbattimento di cui all'art.29
- c. dalla richiesta di risarcimento per danni causati a piante di proprietà comunale

saranno introitati in apposito capitolo di bilancio e la loro destinazione sarà vincolata ad interventi sul verde pubblico, ad iniziative di rinaturalizzazione e recupero ambientale e dalla costituzione delle infrastrutture ambientali specifiche definite dal PUG.

Art. 31 - RIFERIMENTI LEGISLATIVI - NORMATIVI

Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente Regolamento si fa riferimento alle normative statali e regionali vigenti in materia, di seguito riportate:

- Codice Civile, approvato con R.D. 16.03.42 n° 262 (artt. 892 e seguenti);
- Codice Penale, approvato con R.D. 19.10.30 n° 1398 (artt. 635 e 734);
- Codice della Strada, approvato con D.L. 30.04.92 n° 285 (artt. 16, 17, 18 e 29) modifiche introdotte dalla L.-29.07.2010 n°-120;
- Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada, approvato con D.P.R. 16.12.92 n° 495 (artt. 26 e 27);
- R.D. n° 368 del 08.05.1904 "T.U. e regolamenti interni di funzioni e poteri del Consorzio di Bonifica Parmense;
- R.D. n° 523 del 25.07.1904 "T.U. delle opere idrauliche di seconda categoria";
- Legge 14.01.2013 n°10 "Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani"
- Legge 24.11.1981 n° 689 Art. 17 "Modifiche al sistema penale - Obbligo del rapporto";
- D.lgs 18.8. 2000 n° 267 Art. 7/bis. "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali – Sanzioni amministrative";
- L.R. 24/01/1977 n. 2 "Provvedimenti per la salvaguardia della flora regionale";
- L.R. 21/12/2017 n. 24 "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio"
- Atto di Coordinamento Tecnico – Regione Emilia Romagna – Direzione Generale Cura del territorio e Ambiente sulle DOTAZIONI TERRITORIALI (art. 9 della LR 254/2017) Delibera n. 110 del 28/01/2021
- L.R. 28/12/2023 n. 20 "Disciplina per la conservazione degli alberi monumentali e dei boschi vetusti"

ALLEGATO A**ELENCO SPECIE - ESSENZE FORESTALI PER ZONA OMOGENEA TERRITORIALE - REGIONE EMILIA ROMAGNA****ESSENZE AUTOCTONE**

Zona di pianura	
ACERO CAMPESTRE (<i>Acer campestre</i>)	LECCIO (<i>Quercus ilex</i>)*
ALLORO (<i>Laurus nobilis</i> L.)	NOCCIOLO (<i>Corylus avellana</i>)
BAGOLARO (<i>Celtis australis</i>)	NOCE COMUNE (<i>Juglans regia</i>)
CARPINO BIANCO (<i>Carpinus betulus</i>)	ONTANO NERO (<i>Alnus glutinosa</i>)
CILIEGIO SELVATICO (<i>Prunus avium</i>)	ORNIELLO (<i>Fraxinus ornus</i>)
FARNIA (<i>Quercus robur</i>)	PERO COMUNE (<i>Pyrus communis</i> L. e <i>Pyrus pyraeaster</i>)
FRASSINO OSSIFILLO (<i>Fraxinus oxycarpa</i>)	PINO DOMESTICO (<i>Pinus pinea</i>)
GELSO BIANCO (<i>Morus alba</i>)	TAMERICE (<i>Tamerix Gallica</i>)
GELSO NERO (<i>Morus Nigra</i>)	TIGLIO SPP. (<i>Tilia cordata</i> , <i>Tilia platyphyllos</i> , <i>Tilia x vulgaris</i>)
PIOPPO (<i>Populus Alba</i> e <i>Populus nigra</i>)	SALICE (<i>Salix spp</i>)
ROVERE (<i>Quercus petraea</i>)	ROVERELLA (<i>Quercus pubescens</i>)
CARPINELLO (<i>Carpinus orientalis</i>)	MELO FIORENTINO (<i>Malus florentina</i>)
CILIEGIO CANINO (<i>Prunus mahaleb</i>)	PADO (<i>Prunus padus</i>)
ILATRO COMUNE (<i>Phillyrea latifolia</i>)	ILATRO SOTTILE (<i>Phyllirea angustifolia</i>)
CERROSUGHERA (<i>Quercus crenata</i>)	TASSO (<i>Taxus baccata</i>)
NESPOLO COMUNE (<i>Mespilus germanica</i>)	

* Romagna, da Ferrara al mare, al massimo fino a Bologna ** Colline romagnole, al massimo imolesi

Zona collinare	
ACERO CAMPESTRE (<i>Acer campestre</i>)	LECCIO (<i>Quercus ilex</i>)**
ACERO MINORE (<i>Acer monspessulanum</i>)	MELO SELVATICO (<i>Malus silvestris</i>)
ACERO MONTANO (<i>Acer pseudoplatanus</i>)	NOCCIOLO (<i>Corylus avellana</i>)
ACERO OPALO (<i>Acer opulifolium</i> o <i>opalus</i>)	NOCE COMUNE (<i>Juglans regia</i>)
ALLORO (<i>Laurus nobilis</i> L.)	ONTANO NERO (<i>Alnus glutinosa</i>)
BAGOLARO (<i>Celtis australis</i>)	ORNIELLO (<i>Fraxinus ornus</i>)
CARPINO BIANCO (<i>Carpinus betulus</i>)	PERO COMUNE (<i>Pyrus communis</i> e <i>Pyrus pyraeaster</i>)
CARPINO NERO (<i>Ostrya carpinifolia</i>)	PERO SELVATICO (<i>Pyrus pyraeaster</i>)
CASTAGNO (<i>Castanea sativa</i>)	ROVERE (<i>Quercus petraea</i>)
CERRO (<i>Quercus cerris</i>)	ROVERELLA (<i>Quercus pubescens</i>)
CILIEGIO SELVATICO (<i>Prunus avium</i>)	SORBO CIAVARDELLO (<i>Sorbus torminalis</i>)
FRASSINO MAGGIORE (<i>Fraxinus excelsior</i>)	SORBO DOMESTICO (<i>Sorbus domestica</i>)
GELSO BIANCO (<i>Morus alba</i>)	TAMERICE (<i>Tamerix Gallica</i>)
GELSO NERO (<i>Morus nigra</i>)	TIGLIO SPP. (<i>Tilia cordata</i> , <i>Tilia platyphyllos</i> , <i>Tilia x vulgaris</i>)
CARPINELLO (<i>Carpinus orientalis</i>)	CORBEZZOLO (<i>Arbutus unedo</i>)
BORSOLO (<i>Staphylea pinnata</i>)	PERO CORVINO (<i>Amelanchier ovalis</i>)
MELO FIORENTINO (<i>Malus florentina</i>)	CILIEGIO CANINO (<i>Prunus mahaleb</i>)
PADO (<i>Prunus padus</i>)	ILATRO COMUNE (<i>Phillyrea latifolia</i>)
CERROSUGHERA (<i>Quercus crenata</i>)	TASSO (<i>Taxus baccata</i>)
NESPOLO COMUNE (<i>Mespilus germanica</i>)	

* Romagna, da Ferrara al mare, al massimo fino a Bologna **

Colline romagnole, al massimo imolesi

Zona montana	
ACERO MONTANO (<i>Acer pseudoplatanus</i>)	CASTAGNO (<i>Castanea sativa</i>)
ACERO OPALO (<i>Acer opulifolium</i> o <i>opalus</i>)	NOCCIOLO (<i>Corylus avellana</i>)
ACERO RICCIO (<i>Acer platanoides</i>)	OLMO MONTANO (<i>Ulmus glabra</i>)
AGRIFOGLIO (<i>Ilex aquifolium</i>)	ORNIELLO (<i>Fraxinus ornus</i>)
BETULLA (<i>Betula alba</i>)	SORBO CIAVARDELLO (<i>Sorbus torminalis</i>)
CARPINO NERO (<i>Ostrya carpinifolia</i>)	SORBO DEGLI UCCELLATORI (<i>Sorbus aucuparia</i>)
CERRO (<i>Quercus cerris</i>)	SORBO DOMESTICO (<i>Sorbus domestica</i>)
CILIEGIO SELVATICO (<i>Prunus avium</i>)	SORBO MONTANO (<i>Sorbus aria</i>)
FAGGIO (<i>Fagus sylvatica</i>)	TIGLIO SPP. (<i>Tilia cordata</i> , <i>Tilia platyphyllos</i> , <i>Tilia x vulgaris</i>)
FRASSINO MAGGIORE (<i>Fraxinus excelsior</i>)	PERO COMUNE (<i>Pyrus communis</i> e <i>Pyrus pyraeaster</i>)
CARPINELLO (<i>Carpinus orientalis</i>)	CORBEZZOLO (<i>Arbutus unedo</i>)
PERO CORVINO (<i>Amelanchier ovalis</i>)	MELO FIORENTINO (<i>Malus florentina</i>)
CILIEGIO CANINO (<i>Prunus mahaleb</i>)	PADO (<i>Prunus padus</i>)
CERROSUGHERA (<i>Quercus crenata</i>)	TASSO (<i>Taxus baccata</i>)

* Romagna, da Ferrara al mare, al massimo fino a Bologna

** Colline romagnole, al massimo imolesi

*** **ESSENZE ALLOCTONE**

ACERO SACCARINO (<i>Acer saccharinum</i>)	MANDORLO (<i>Prunus dulcis</i>)
ALBERO DEI ROSARI (<i>Melia azedarach</i>)	MIMOSA (<i>Acacia dealbata</i>)
ALBERO DI GIUDA (<i>Cercis siliquastrum</i>)	MIRABOLANO, RUSTICANO O AMOLO (<i>Prunus cerasifera</i>)
AZZERUOLO (<i>Crataegus azarolus</i> L.)	MIRTO CRESPO (<i>Lagerstroemia indica</i> L.)
CEDRO (<i>Cedrus atlantica</i> , <i>deodara</i> , <i>libani</i>)	NOCE AMERICANO (<i>Juglans nigra</i>)
CIPRESSO (<i>Cupressus sempervirens</i>)	OLIVO DI BOEMIA (<i>Elaeagnus angustifolia</i>)
CIPRESSO CALVO (<i>Taxodium distichum</i>)	OLMO SIBERIANO (<i>Ulmus pumila</i>)
GAGGIA ARBOREA (<i>Albizia julibrissin</i>)	PAULONIA (<i>Paulownia tomentosa</i>)
GINGKO (<i>Ginkgo biloba</i>)	PLATANO (<i>Platanus orientalis</i>)

LIBOCEDRO (<i>Libocedrus decurrens</i>)	SOFORA DEL GIAPPONE (<i>Sophora japonica</i>)
LILLÀ (<i>Syringa vulgaris</i>)	STORACE AMERICANO (<i>Liquidambar styraciflua</i>)
LIRIODENDRO (<i>Liriodendrum tulipifera</i>)	ZELKOVA (<i>Zelkova</i> spp.)
MELOGRANO (<i>Punica granatum</i>)	

*** da utilizzarsi in ambito urbano e al di fuori dei siti della Rete natura 2000 e delle Aree Naturali protette

ESSENZE ARBUSTIVE

Zona di pianura	
ALATERO (<i>Rhamnus alaternus</i>)	FRANGOLA (<i>Rhamnus frangula</i>)
CRESPINO (<i>Berberis vulgaris</i>)	

Zona di pianura e Collina	
ALBERO DELLA NEBBIA (<i>Cotinus coggygia</i>)	TEREBINTO (<i>Pistacia terebintus</i>)
FUSAGGINE (<i>Euonymus europaeus</i>)	SPINO CERVINO (<i>Rhamnus cathartica</i>)

Zona di collina e montagna	
CORNILO (<i>Cornus mas</i>)	MAGGIOCIONDOLO (<i>Laburnum anagyroides</i>)

Zona di pianura, collina e montagna	
GINEPRO COMUNE (<i>Juniperus communis</i>)	SAMBUCO NERO (<i>Sambucus nigra</i>)
PRUGNOLO (<i>Prunus spinosa</i>)	SANGUINELLO (<i>Cornus sanguinea</i>)
ROSA SELVATICA (<i>Rosa canina</i>)	PALLON DI MAGGIO (<i>Viburnum opulus</i>)
LIGUSTRO SELVATICO (<i>Ligustrum vulgare</i>)	OLIVELLO SPINOSO (<i>Hippophae rhamnoides</i>)
LANTANA (<i>Viburnum lantana</i>)	GINESTRA DI SPAGNA (<i>Spartium junceum</i>)

ALLEGATO B – MODULISTICA RICHIESTA



COMUNE DI COLLECCHIO

Provincia di Parma

Sportello Unico Edilizia

bollo

RICHIESTA NULLA OSTA ALL'ABBATTIMENTO

ALBERI AD ALTO FUSTO

sottoscritt

nato a (Prov) il residente a (Prov) CAP

Via/Piazza n° C.F./P. IVA

e-mail pec Telefono in qualità di

CHIEDE

Il Nulla Osta ad effettuare l'abbattimento di n° alberi esistenti all'interno dell'area di sua proprietà in Via/Piazza n° Località contraddistinta al Catasto Terreni/Fabbricati del Comune di Collecchio al Foglio Mappale , con riferimento ai dati di seguito descritti.

Dati relativi all'albero o alberi di cui si chiede l'abbattimento:

Genere e specie

Altezza

Diametro tronco

Ricade in zona di tutela (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio Dlgs 42/2004) sì ☐ no ☐

se compresa in zona di tutela occorre valutare, ai sensi del DPR 31/2007, se necessario ottenere l'autorizzazione paesaggistica*.

Motivazione della richiesta di abbattimento:

☐ Utilizzazione dell'area ammessa dalle norme urbanistiche

☐ L'alberatura crea pericoli per persone o cose

- ☐ L'alberatura si presenta in gravi condizioni fitosanitarie
- ☐ La rimozione dell'albero è urgente e necessaria per prevalenti interessi di pubblica utilità
- ☐ Necessaria poiché rientra in un progetto di riqualificazione del verde
- ☐ Altro (specificare)

In conformità con i disposti del **Regolamento Edilizio – Allegato "D" – per la tutela del verde pubblico e privato**, gli alberi abbattuti dovranno essere sostituiti con altrettanti scelti fra specie autoctone con adeguate dimensioni d'impianto, come definito nella Tabella art 16, o comunque storicamente naturalizzate e tipiche dei luoghi e dovrà essere messo a dimora nelle immediate vicinanze del luogo di abbattimento, fatte salve particolari situazioni dove risulta evidente l'impossibilità e l'inopportunità di tali operazioni. In tali ultimi casi il richiedente nell'istanza di abbattimento può indicare altre aree (private) ove mettere a dimore le nuove alberature o, in subordine, il Comune potrà richiederne la messa a dimora del nuovo albero su aree pubbliche, che verranno indicate dal comune medesimo a cura e spese del richiedente. Nel caso di accertata impossibilità alla messa a dimora delle nuove alberature come indicato al precedente comma si procederà con la monetizzazione secondo quanto definito all'art. ...

DICHIARA

che verranno eseguite le seguenti operazioni:

- ☐ ABBATTIMENTO ALBERI CON SOSTITUZIONE IN LOCO - numero specie (indicare la/le specie in sostituzione e il luogo allegando planimetria esplicativa)
- ☐ ABBATTIMENTO ALBERI CON SOSTITUZIONE E SPOSTAMENTO - numero specie (indicare la/le specie in sostituzione e il luogo allegando planimetria esplicativa)
- ☐ ABBATTIMENTO ALBERI CON MONETIZZAZIONE (artt. 16 e 32 Allegato "D")

ALLEGATI:

- ☐ Planimetria generale, estratto di mappa o stradario con individuazione della zona interessata;
- ☐ Documentazione fotografica necessaria a dimostrare le caratteristiche della vegetazione interessata dall'intervento e dell'intorno;
- ☐ Perizia a firma di un dottore agronomo o forestale o figura equipollente, sullo stato di salute e di stabilità della pianta,
- ☐ Ricevuta di versamento diritti di segreteria pari € 20,00 da effettuarsi utilizzando il sistema PagoPA tramite EntraNext sul sito istituzionale del Comune di Collecchio;
- ☐ Marca da bollo da € 16,00 da apporre sul presente modulo;
- ☐ Nel caso di condominio con più proprietari, occorre Verbale dell'assemblea condominiale che deliberi l'abbattimento

della/e pianta/e oggetto dell'istanza o, in sua mancanza, autodichiarazione;

☐ *Autorizzazione paesaggistica;

☐ Nulla Osta dell'Ente di gestione per i parchi e la biodiversità Emilia Occidentale, nel caso in cui l'area sia compresa all'interno del perimetro dei Parchi, ad eccezione delle aree di pertinenza degli edifici (giardino/cortile);

☐ altro

Collecchio ,

Firma

*(in caso di firma non digitale
occorre allegare documento d'identità)*

ALLEGATO C**SCHEDA DI SEGNALAZIONE DI ALBERO MONUMENTALE – FORMAZIONE VEGETALE MONUMENTALE DA PARTE DI PRIVATI CITTADINI, ASSOCIAZIONI.****SETTORE AREA TECNICA E PROTEZIONE CIVILE****UFFICIO DEL VERDE****Servizio UOC Urbanistica, Edilizia privata e pubblica****DEL COMUNE DI COLLECCHIO****Viale Libertà, 3 - 43039 COLLECCHIO (PR)****PEC: protocollo@postacert.comune.collecchio.pr.it**

Il/La sottoscritto/a _____

Telefono _____ e-mail _____

nella sua qualità di (proprietario, cittadino, associazione ambientalista, altro) _____

LOCALIZZAZIONE			
Via			N°
Riferimenti utili per la localizzazione:			
Su area pubblica	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Parco o area verde	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
		Banchina stradale, Spartitraffico	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
		Alberata	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
		Parcheggio alberato	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Proprietà privata	Proprietari:	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	
	I proprietari sono a conoscenza dell'ipotesi di segnalazione	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	
	I proprietari sono d'accordo e sottoscrivono la segnalazione	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	
Visitabilità:	pubblica <input type="checkbox"/> privata <input type="checkbox"/>	Visibilità:	esterna <input type="checkbox"/> interna <input type="checkbox"/>

CARATTERISTICHE TECNICHE			
Specie	Altezza	Stato vegetativo	Età presunta
Circonferenza tronco a 130 cm da terra		Diametro proiezione della chioma a terra	
Pianta isolata	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Gruppo di piante	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Pianta in filare	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Boschetto di piante	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Vicina ad un filare	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Pianta a ceppaia (con più tronchi)	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>

Note: